

CCXCI.

TORNATA DEL 12 MARZO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Comunicazioni* — Il Presidente commemora il senatore Arrivabene (pagina 10021) — Si associano i senatori Tamassia (pag. 10022) e Mortara (pag. 10022), e a nome del Governo il Presidente del Consiglio (pag. 10022) — È aperta la discussione relativa alla riserva fatta in occasione della riforma elettorale politica circa una indennità ai senatori — Parla il senatore Melodia presentando anche a nome di altri senatori, un ordine del giorno (pag. 10025, 10029) — Seguono i senatori Colonna Fabrizio (pag. 10025, 10029) e Arcoleo (pag. 10026), proponendo l'ordine del giorno puro e semplice — Parla poi il senatore Torrigiani Filippo (pag. 10028) — L'ordine del giorno puro e semplice è approvato — Presentazione di un disegno di legge (pag. 10030) — Si procede all'esame degli articoli del disegno di legge: « Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa » (N. 939) — Senza discussione sono approvati i primi otto articoli — All'art. 9 il senatore Bensa propone emendamenti (pag. 10032) non accettati dal ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 10032) nè dal relatore (pag. 10032), e non approvati dal Senato — Si approva l'art. 9 — Senza osservazioni sono approvati gli articoli da 10 a 14 — Si approva, dopo osservazioni del senatore Bensa (pag. 10034), l'art. 15 — È approvato l'art. 16 — All'art. 17 fa raccomandazioni il senatore Levi-Civita (pag. 10034) cui si associa il senatore Rolandi-Ricci, relatore (pag. 10035) — Risponde il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 10035) e l'art. 17 è approvato — Si approvano gli articoli dal 18 al 33 — Parlano sull'art. 34 i senatori Mortara (pag. 10039), De Blasio (pag. 10040), Bensa (pag. 10051), e Rolandi-Ricci, relatore (pag. 10046) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 10052) — Si approva l'art. 34 — Il seguito della discussione è rinviato alla successiva seduta.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno; ed i ministri degli affari esteri, delle colonie, della guerra, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti, della pubblica istruzione, di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici, delle poste e dei telegrafi.

BORGATTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. La famiglia del defunto senatore Cagnola ringrazia il Senato per le condoglianze inviate.

**Commemorazione
del senatore conte Silvio Arrivabene.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

Abbiamo il dolore di nuova e grave perdita, recataci dalla morte del senatore conte Silvio Arrivabene, avvenuta ieri improvvisa in Fi-

renze. Io ne sono costernato; chè il collega egregio erami amico diletteissimo.

Nato in Mantova il 12 maggio 1844, di nobile e ricco casato, dal conte Carlo, che fu l'ardito rivoltoso del 1848 contro lo straniero, poi emigrato e pubblicista; nipote di quel dotto filantropo, il conte Giovanni, dannato a morte, esule dall'Austria nel 1824, che nostro collega pur esso fu, ascoltato con riverenza sino a mia memoria; tutto l'elogio del conte Silvio è fatto, dicendo che fu degno di tal padre e dello zio chiarissimo.

Giovinetto nel settembre 1859, in Mantova, a pena di una dimostrazione pe' caduti di Solferino e San Martino, e sulle tombe dei martiri di Belfiore, cadde prigioniero degli austriaci con i compagni e con l'ava paterna marchesa Teresa Valenti, altro esempio virtuoso e forte cui educavasi Silvio in famiglia.

Liberato, corse ad arruolarsi nelle fila del Garibaldi, fece la campagna del 1860 e fu al Volturno. Combattè il 19 settembre ed il 1° ottobre eroicamente, ed all'assedio di Capua fu promosso sottotenente per merito. Passato nell'esercito regolare, compiti gli studi militari in Ivrea, fu aiutante di campo dei generali Pettiti e Pettinengo; fece la campagna del 1866, e guadagnò la menzione onorevole al valor militare nel combattimento di Borgoforte li 4 e 5 luglio, aiutante di campo del generale Ricotti.

Congedatosi nel 1872, si ritirò nella città natale alla vita amministrativa. Fu in Mantova otto anni assessore del comune; fu presidente del Consiglio provinciale pur lungamente; e del Consiglio provinciale scolastico; amministratore di varie istituzioni di beneficenza. Succedette al padre nel 1882 nella presidenza del Comizio agrario; dedicossi agli studi agrari ed economici con intelletto ed amore; attendendo alla coltivazione delle proprie terre. Di Società cooperative di produzione e consumo fra gli operai della città ed i coltivatori dei campi, fu promotore, tanto caldamente da tenere anche conferenze a tale intento.

A grande maggioranza di voti fu dal collegio di Mantova eletto deputato nelle elezioni generali del 1890; e prese parte attiva ai lavori della Camera nella XVII legislatura. Non meno attivo, nè meno zelante fu in Senato, ove entrò a titolo della presidenza provinciale, per

nomina del 14 giugno 1900; e nell'ufficio di senatore segretario, che occupò dal 1902 fino alle sue dimissioni del gennaio 1911, fu assiduo ed operoso, senza tralasciare d'intervenire non di rado alle pubbliche discussioni. La sua parola, del pari che ogni suo atto, era ispirata a sensi retti e prudenti, a puro amor di patria e di pubblico bene. Di uomo forte, fermo, franco e leale fu il suo carattere.

La scomparsa di Silvio Arrivabene, pianta dal Senato, lo è più amaramente da me e dai colleghi della Presidenza. Diamo l'addio allo spirito di lui, figurandolo aleggiare sugli Ossarii di Solferino e San Martino; ove, presidente devoto di quella Società, ha lasciato, come alle ossa dei nostri caduti nella più cruenta delle patrie battaglie, un culto alla gratitudine, ed ai principii del nostro risorgimento. (*Approvazioni*).

TAMASSIA. Pochi giorni or sono, in Padova, Silvio Arrivabene, parlavami con giovanile entusiasmo della Società di San Martino e Solferino consacrante con i monumenti e coi ricordi la storia della guerra liberatrice del '59.

Facevami, con la sua parola animata, rivivere quelle splendide giornate, che egli con giusto orgoglio d'italiano, rannodava a quelle recenti e non meno gloriose della Libia.

La sua voce infiammata nel riannodare le fasi di quelle lotte, finiva con un inno alla patria.

Era allora e sempre la figura quasi romantica del soldato gentiluomo, pronto a riprendere, come nella sua giovinezza, le armi contro lo straniero. Mai, mai mi sarei immaginato che il destino mi avrebbe imposto questo ufficio di piangerlo davanti a voi, illustri colleghi, strappato sì crudamente alla patria, alla famiglia, alla nostra Assemblea, in cui fu per tanti anni operoso ed insigne collega nostro.

Ed in questo momento in me parlare e lacrimare si confondono, perchè l'amicizia, che mi legava a Silvio Arrivabene, era dolce consuetudine di famiglia; era ammirazione per la sua vita, vòlta prima a difesa della patria con le armi, poi a tutte le opere, che ne rialzassero la prosperità e la gloria. Soldato lottò da valoroso; cittadino dedicò tutta la sua vivace, instancabile energia al rifiorimento dell'agricoltura, dell'istruzione popolare, alla tutela ed

allo splendore del nostro patrimonio artistico. Non c'è feconda iniziativa nella mia cara terra mantovana, che non porti il suo nome e, quel che è più, l'impronta del suo fervore, del suo spirito liberale.

E voi, illustri colleghi, non avete dimenticato le parole ispirate da sollecitudine reverente, quasi affannosa, con le quali Egli invocava dal Ministero il soccorso ai monumenti mantovani minaccianti rovina; l'ardore con cui ne descriveva le forme mirabili e la storia; la campagna da lui iniziata e coraggiosamente condotta, perchè il palazzo Farnese, gloria d'Italia, appartenesse per sempre all'Italia.

Gli esempi alti, nella sua famiglia, del patriottismo, delle cospirazioni sfidanti serenamente il martirio infiammarono e guidarono sempre l'anima sua, perennemente giovanile, verso l'ideale di un'Italia forte, gloriosa, al di sopra di ogni meschino confine di regione, d'ogni spirito gretto di partito. La patria per lui era quella di Tito Speri, « la madre che chiama i suoi figli ». Ed egli a questa voce ha sempre obbedito.

Devoto a queste nobili tradizioni lavorò per la concordia, per lo svolgimento liberale delle nostre istituzioni, cui prestò ossequio sicuro, a fronte alta, anche quando, affermando fieramente la sua fede, vedeva sfuggirgli il non ambito favore popolare.

La memoria di Silvio Arrivabene sarà sempre cara alla patria; esempio d'una vita senza macchia e senza paura, che attinse la sua nobiltà e la sua forza dai più puri ideali.

Voglia il Senato consentirmi nella proposta pietosa di mandare alla famiglia desolata dell'amatissimo nostro collega una parola di rimpianto. Essa vorrà dire a quelle anime prostrate che il loro dolore è pure nostro dolore. (*Approvazioni vivissime*).

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Come concittadino del compianto nostro collega, e già suo collega, molti anni or sono, nei consessi amministrativi della nostra città natale, io sento, più che il dovere, l'impulso irresistibile del cuore che mi induce ad associarmi alle nobili, doverose e sincere manifestazioni di compianto per tanta perdita, espresse dal nostro onor. Presidente e dal carissimo collega senatore Tamassia. (*Bene*).

Silvio Arrivabene entrò in questa Camera vitalizia portando una eredità morale di grandissimo pregio; egli doveva sostenere qui la dignità altissima del nome che nel Senato italiano aveva fatto brillare e venerare per molti anni Giovanni Arrivabene, il martire cospiratore del 1821, il compagno di Silvio Pellico e di Maroncelli.

Egli adempì il dovere che quest'onore altissimo gli imponeva con quell'entusiasmo di devozione alla patria, con quel sentimento di abnegazione per adempiere tutti i suoi doveri di cittadino e di legislatore di cui è testimonianza l'omaggio resogli dal Senato quando lo volle membro, per molti anni, del proprio Ufficio di Presidenza, contendendo al suo desiderio di abbandonarlo allorchè la salute, già declinante, gli impose di ritirarsi.

Io lo ricordo egualmente acceso di patriottismo e di devozione ai più elevati ideali, nei Corpi pubblici della nostra città nativa, nei quali ebbi la fortuna di conoscerlo e di apprezzarlo.

Mi associo alla proposta, che non dubito sarà accolta dal Senato, fatta dal collega Tamassia, perchè sia trasmessa l'espressione del sentimento di dolore del Senato alla famiglia del nostro compianto amico e collega. Aggiungo la preghiera che eguali sentimenti siano manifestati alla città nativa del senatore Arrivabene. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. A nome del Governo, mi associo al dolore di quest'Alta assemblea per la perdita del senatore Arrivabene. Il Presidente di quest'Assemblea ha ricordato i grandi servizi che egli ha reso al Paese. Io, anche in questo momento, debbo ricordare che molti anni or sono fui in dissenso con lui sopra una importante questione di politica interna, in quest'Aula; ma allora pure dovetti ammirare la saldezza delle sue convinzioni, la sincerità delle sue idee e la grande cortesia di modi, con la quale egli sosteneva una tesi diametralmente contraria alla mia.

Questo ricordo di un'antica discussione, fatta in modo così alto in quest'Assemblea, io ho creduto di portare innanzi al Senato per di-

mostrare come la diversità di opinioni non può mai turbare la profonda stima per una persona che ha reso così alti servizi al Paese. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Sicuro dell'approvazione del Senato, darò esecuzione alle proposte dei senatori Tamassia e Mortara.

Discussione relativa alla riserva fatta in occasione della riforma elettorale politica circa una indennità ai senatori.

PRESIDENTE. Il Senato, nel Comitato segreto di ieri, deliberò di portare in seduta pubblica l'argomento per il quale era stato convocato, e che è contenuto nella nota domanda di dieci senatori, che rileggo:

« I sottoscritti, a norma dell'art. 70 del Regolamento, domandano la convocazione del Senato in Comitato segreto per prendere i definitivi provvedimenti riservati nella discussione della riforma elettorale politica circa l'indennità o ricupero di spese a favore dei senatori ».

Fino da ieri, nella stessa seduta segreta, fu presentato a questa Presidenza il seguente ordine del giorno:

Richiamando, nella parte che tratta l'argomento in discussione, la relazione dell'Ufficio centrale che riferì sulla *Riforma della legge elettorale politica* ove fu dichiarato che:

« ... se lo Statuto ugualmente pone le due Camere nell'identico stato giuridico per quel che a retribuzione si riferisce, ugualmente impone che, se tale stato riceva nuovi atteggiamenti per una Camera, implicitamente e necessariamente, anche all'altra Camera questo nuovo atteggiamento si debba riferire. La novità ricevuta per l'una è per necessità anche novità ricevuta per l'altra.

« Cosicchè parve che nessuna maggiore o speciale affermazione legislativa fosse su ciò necessaria rispetto al Senato.

« Il quale ha dallo Statuto il diritto pieno di formare a sè il suo regolamento interno; e questo è il luogo nel quale giustamente potrà avere il suo posto l'ordinamento sul modo di rendere effettivo tale diritto, che nell'esser suo è già tutto nella stessa disposizione che al riguardo è contenuta nel disegno di legge in riferimento alla Camera dei deputati.

« Questo il ragionamento giuridico che l'Ufficio vostro ha fatto: questa la risoluzione alla quale il Governo, col mezzo e con l'autorità del Presidente del Consiglio, intervenuto all'adunanza, pienamente assenti »;

Richiamando le dichiarazioni a tale proposito fatte al Senato dal Presidente del Consiglio nella seduta del 27 giugno 1912, nei seguenti termini:

« L'Ufficio centrale pone una questione molto importante: la relazione cioè fra la concessione dell'indennità ai deputati e la concessione dell'indennità ai senatori del Regno. In questa legge il Governo ha creduto suo dovere di astenersi dal trattare questa questione, perchè gli è parso che fosse assai più decoroso lasciare che il Senato prendesse esso quelle iniziative che credesse più opportune. Il Governo è in ciò perfettamente d'accordo con l'Ufficio centrale, e per parte sua seconderà in tutto la volontà del Senato, la quale non potrà che essere ispirata ai grandi interessi del Paese ed alla dignità del primo ramo del Parlamento »;

Richiamando l'ordine del giorno nella medesima seduta votato per appello nominale col quale il Senato passò alla discussione degli articoli « *udite le dichiarazioni del Governo* »;

Il Senato delibera d'inviare la proposta relativa all'indennità ai senatori, per ragioni di competenza, alla Commissione del Regolamento interno.

MELODIA - BALENZANO - CARAFA
D'ANDRIA - CHIRONI - DALLO-
LIO - LUCCA - SENISE TOMMASO -
TORRIGIANI FILIPPO - TORRIGIANI
LUIGI.

Questa proposta ha carattere preliminare; e, poichè si riferisce alla Commissione per il Regolamento interno, io, che la presiedo, debbo informare il Senato che nell'adunanza del 13 dicembre dello scorso anno la Commissione così opinò:

« Sulla questione dell'indennità parlamentare per i senatori, la Commissione, ad unanimità, ritiene che l'iniziativa spetti al Senato; il quale, quando avrà deliberato favorevolmente alla proposta, potrà inviarla alla Commissione del Regolamento per le deliberazioni di sua competenza ».

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1913

Il senatore Melodia ha facoltà di parlare su detta proposta d'ordine del giorno, sottoscritta da lui e da altri colleghi.

MELODIA. Giacchè sono il primo a parlare oggi in quest' Aula, io credo di interpretare il voto dei colleghi tutti mandando un saluto ad un membro del Governo, nostro carissimo collega, che è stato testè vittima di un volgare attentato, fortunatamente innocuo. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

Sono lieto e mi aspettava che gli applausi dei miei colleghi avessero dimostrato l'opportunità delle mie parole.

PRESIDENTE. Comunicherò la manifestazione del Senato al senatore Leonardi-Cattolica.

MELODIA. L'ordine del giorno sottomesso alla vostra approvazione, firmato da tutti i senatori che fecero parte dell'Ufficio centrale che riferì sul progetto di legge per la riforma elettorale politica, è così chiaro, così lucido che non credo di aver bisogno di molte parole per illustrarlo. Ad evitare equivoche interpretazioni ed incompleti ricordi, noi abbiamo creduto non di riferirci a quel che fu scritto e fu detto, ma di riportare testualmente le parole che furono scritte e dette.

In quella memoranda seduta, nella quale qui in quest'Aula fu solennemente riaffermato che la concordia per lo sviluppo graduale di ogni libertà, sotto gli auspici della nostra gloriosa Monarchia, è in Italia pari a quella dimostrata per l'ingrandimento e per la gloria della Patria, il Senato accoglieva, con l'allargamento del suffragio popolare, i concetti sulla questione che si discute, espressi dall'Ufficio centrale ed autorevolmente ed esplicitamente consentiti dal Presidente del Consiglio dei ministri.

L'indennità accordata ai deputati mutava radicalmente, per ragione di adattamento alle condizioni ed esigenze della vita pubblica moderna, l'interpretazione dell'art. 50 dello Statuto, nel quale le condizioni giuridiche dei due rami del Parlamento sono assolutamente identiche.

Se a tal fine è stata necessaria una legge, la medesima legge, implicitamente, ha messo il Senato in possesso del diritto di stabilire, se, come, e quando lo credesse opportuno, una indennità ai senatori. Nè ha valore l'opposizione fatta per ragione dell'unilateralità delle due

Camere nel votare i loro regolamenti interni, poichè l'art. 61 dello Statuto, pur accordando quest'eccezionale sistema di deliberazione, mette quei regolamenti alla pari di tutte le altre leggi dello Stato.

PRESIDENTE. La prego di non entrare in merito.

MELODIA. Non entro in merito.

Noi non intendiamo affermare, e tanto meno proporre, che il Senato deliberi l'indennità a favore dei senatori: ognuno di noi si riserva a tale proposito la più ampia libertà di discussione e di voto, qualora la Commissione del regolamento proponesse così radicale riforma all'ordinamento ed alle tradizioni del Senato. Il Senato, accogliendo la nostra proposta, non pregiudica perciò in nulla il suo voto futuro, ma riafferma oggi, come ha già solennemente affermato nella seduta del 27 giugno 1912, il suo pieno ed assoluto diritto di stabilire, nel suo regolamento interno, tutto quello che si riferisce a così delicata questione.

COLONNA FABRIZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA FABRIZIO. Signor Presidente, Signori Senatori. Non entro nel merito. Ieri mi permisi di fare la proposta di un rinvio a sei mesi che nel gergo parlamentare significa « rinvio della questione ».

Non si votò quella mia proposta non ho capito perchè, forse perchè già si era deciso di discutere l'argomento in seduta pubblica e, come questo era anche il mio desiderio, non insistetti.

ARCOLEO. Domando la parola.

COLONNA FABRIZIO. Ma la proposta, che feci ieri, oggi la riterrei inopportuna e ciò, dopo conoscenza presa dell'ordine del giorno presentato dal senatore Melodia con altri otto senatori che, secondo me, contiene un equivoco che occorre eliminare, e che invece permarrrebbe col semplice rinvio a sei mesi. L'equivoco sta in questo: i firmatari dell'ordine del giorno propongono che il Senato rinvi la questione dell'indennità, per ragioni di competenza, alla Commissione del regolamento. Ora io dico che la questione diverrebbe di competenza della Commissione del regolamento, quando il Senato già avesse approvato il principio dell'indennità, ma questo fatto non è avvenuto assolutamente. (*Approvazioni*).

Voci. Ha ragione.

COLONNA FABRIZIO. L'Ufficio centrale che esaminò la legge elettorale politica disse, e lo scrisse, che lo Statuto nel suo art. 50 pone le due Camere nell'identico stato giuridico per quello che a retribuzione si riferisce, e da ciò la Commissione venne a dire che la novità ricevuta per una Camera è per necessità novità per l'altra; ed aggiunse ancora che nessuna maggiore e speciale affermazione legislativa fosse su ciò necessaria rispetto al Senato. Questo fu scritto nella relazione sulla legge elettorale politica.

A questa affermazione, che nessuna disposizione legislativa nuova ci voglia per il Senato, in tema di indennità, io oppongo, che ciò che la legge vuole lo scrive, e che non è, per semplice illazione, che il principio della indennità, possa essere ammesso ed accettato dal Senato.

Quello che l'ordine del giorno oggi ci rammenta, me lo perdonino i miei colleghi e carissimi amici, è una bella pagina acquisita agli atti parlamentari, ma non fa parte della raccolta delle leggi e regolamenti dello Stato, e la posizione del Senato in quanto all'accettazione o meno del principio dell'indennità non è in nessun modo pregiudicata; l'opinione espressa dalla Commissione che studiò la legge elettorale politica in nessun modo impegnò il Senato. Io credo che il Senato oggi è libero di votare come vuole; (*rumori in vario senso*) nessun precedente l'obbliga a votare il semplice rinvio della questione alla Commissione del regolamento. (*Approvazioni*).

Se ciò si facesse, puramente e semplicemente, come propone l'ordine del giorno Melodia, mi permetta il Senato di dire, per quel grande affetto che ho sempre avuto per quest'Alto Consesso, al quale mi onoro di appartenere da molti e molti anni, che tuteleremmo molto male la nobiltà dell'alto mandato legislativo che ciascuno di noi ha ricevuto dal Re. (*Bene, bravo*).

L'allargamento del suffragio ha portato con sé di necessità il provvedimento che ben si spiega per la Camera dei deputati. Ma al Senato cosa c'è di nuovo? Cosa è cambiato al Senato? Si è fatto, una volta, un tentativo di riforma,... ma a che si è riusciti? A niente. Ed io spero che il Senato, per molti e molti anni ancora, per il bene d'Italia, per il bene del

mio Paese, non cambierà la sua costituzione attuale. (*Approvazioni*).

Detto questo, e non volendo riproporre un rinvio a sei mesi, in contraddizione all'ordine del giorno presentato dal senatore Melodia, propongo l'ordine del giorno puro e semplice. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Volevo annunciare, quando chiese la parola il senatore Colonna, che una proposta d'ordine del giorno puro e semplice mi era stata prima presentata dal senatore Arcoleo.

Ha facoltà di parlare il senatore Arcoleo.

ARCOLEO. (*Segni di attenzione*). Dirò brevi parole nei limiti di una semplice illustrazione del mio ordine del giorno puro e semplice. Non mi ha sorpreso, anzi sono lieto, che un gran numero di senatori, appena annunciata la presente questione, sia venuto qui come nelle grandi occasioni e siasi agitata la stampa e la pubblica opinione, che sembrava quasi immemore di noi. Meglio essere discussi che trascurati!

Non ho mai invidiata la sorte del Senato della monarchia di luglio quando nel 1848, il popolo insorto assaliva la Camera elettiva e non si occupava della Camera alta. (*Si ride*).

La nostra, eguale nella forma, ben diversa nella sostanza, ha potuto lealmente cooperare a tutte le più ardite riforme e dare un voto di largo consenso alla recente riforma elettorale. Ma si è confusa una tenue questione di indennità con un'alta questione di dignità; sull'indennità possono esservi dissensi fra noi, nessuno sul sentimento di dignità. (*Benissimo*). E non occorre che ci si richiami dal di fuori con moniti o consigli. Il Senato sa provvedere a se stesso. (*Applausi vivissimi e generali*). Ed il voto unanime di ieri ha dimostrato che il Senato in seduta segreta era un semplice espediente necessario per regolamento, affinché in mancanza di una proposta si potesse venire ad una pubblica discussione. (*Benissimo*).

Non raccolgo recenti lezioni di diritto pubblico, non ho bisogno di sfrondare equivoci; tutti siamo convinti che per regolamento si possono stabilire norme disciplinari ed esecutive, ma non si può deliberare una spesa, nè modificare il bilancio. Occorre in tal caso sempre una legge, soprattutto quando debba toccare un articolo dello Statuto. (*Approvazioni*).

Ed io, che ebbi l'onore di presentare, come relatore, una riforma che fu sempre la fissazione e sarà chiaro crepuscolo dei miei anni stanchi, sottoposi al Senato una risoluzione che fu votata all'unanimità e la quale dichiarava che qualsiasi riforma statutaria, pure iniziata dal Senato per argomento che lo riguardasse, debba sempre concretarsi con speciale disegno di legge.

Dunque non potevamo noi della Commissione del regolamento (ed ho l'onore di parlare a nome degli on. Finali, Bonasi, Cefaly e Sonnino, presenti nella riunione del 13 dicembre), non potevamo noi accettare alcun invito formale, in argomento così grave che tocca l'esercizio di un'alta prerogativa del Senato. Questo avrebbe potuto prendere iniziativa, in materia costituente, sempre in rapporto al Ministero responsabile e ad uno speciale disegno di legge. E quell'opinione che abbiamo allora espresso, dobbiamo confermare oggi, malgrado la fiducia degli onorevoli colleghi che fecero parte dell'Ufficio centrale per la riforma elettorale. V'ha un equivoco: si confonde il regolamento, espressione diretta della facoltà costituente del Senato o della Camera dei Deputati in quanto riguarda prerogative ed attribuzioni intime loro, con la facoltà di regolare e distribuire spese che già siano state votate per legge.

Il mio ordine del giorno puro e semplice, del quale rivendico la precedenza, già dichiarata dal Presidente su quello dell'on. Colonna da me presentato prima della seduta, risponde alla situazione del momento. Di che cosa si discute? Abbiamo forse innanzi a noi una proposta? Siamo nel periodo preliminare, sulla soglia della procedura, perchè la domanda dei dieci onorevoli che chiedevano il Comitato privato, si limita a chiedere che il Senato in Comitato segreto sciolga i provvedimenti definitivi riservati nella discussione di luglio. L'ordine del giorno del già Ufficio centrale si limita a rinviare alla Commissione del regolamento, perchè eserciti la sua competenza.

Ora l'uno e l'altro non sono che preliminari, non contengono una proposta in merito, uno schema, un disegno. Che se anche ora esistesse una mozione, dovrebbe, ai sensi del regolamento, essere inviata agli uffici. Oggi, dopo il passaggio dal Comitato segreto alla pubblica assemblea, siamo entrati nella procedura ordinaria.

È strano che molte timide coscienze, qualche anno fa trepidanti innanzi a qualsiasi innovazione, sarebbero disposte a sostituire alle leggi il regolamento interno. Sono le altalene dell'Assemblea: non è forse la prima volta che si modifica un articolo dello Statuto per una questione d'indennità? (*Commenti*).

Manca dunque oggi una base concreta alla discussione: il che esclude ogni esame di merito e distingue il mio ordine del giorno da quello dell'on. Colonna.

Aggiungo che, pur in questo caso, non si domanda ad una Commissione permanente, ma si sceglie una Commissione di uomini eminenti, che rappresentino tutte le diverse opinioni. Si tratta di materia delicatissima nella quale bisogna coordinare all'argomento altri problemi, che riguardano non già la materia estrinseca d'una indennità, ma tutto quanto può prestare le cautele e le garanzie pel numero legale, per l'assiduità nei lavori e per la funzione legislativa, da svolgersi in cooperazione con la Camera dei deputati. (*Benissimo*).

Vi ha nulla di tutto questo innanzi a noi? E può l'Assemblea deliberare oggi quando alcuna proposta non esiste e quando si chiede che si scelga una Commissione per lo studio e per lo schema di una proposta?

L'indennità non può essere un fine, è un mezzo; è coordinata quindi al Senato anche nell'intima sua composizione. Qui apro parentesi per toccare più alto argomento.

Secondo la logica e secondo quanto ebbi l'onore di esporre nella discussione della riforma elettorale, l'indennità è connessa intrinsecamente col sistema elettivo in tutto o in parte nella sua struttura.

La diversa composizione del Senato offrirebbe facile sostrato nell'applicazione di quel criterio relativo che non può essere più un livello ma una proporzione. Io non intendo qui raccogliere la frase di gergo, che questa sia un'assemblea di censiti o di stipendiati, come se non sia titolo d'onore il censo bene acquistato, la funzione amministrativa, giudiziaria, didattica, come se non si debba rispetto a quanti in questo Consesso rappresentano i veterani delle armi, della scienza e della libertà. (*Applausi*).

Non mi fermo sul principio di equivalenza fra i due rami del Parlamento, che non può essere in massima negato rispetto alla deroga

dal mandato gratuito. Ma qui non si tratta di affermare un diritto, già riconosciuto, ma di applicarlo al sistema vitalizio, alle diverse categorie per limite fisso, per sessioni, o per sedute? E in qual modo concretare i rapporti diversi tra stipendi e pensioni: sopprimere o attenuare le altre forme d'indennità spesso eccessive per incarichi, inchieste, Commissioni? So che molti, ostili un tempo o dubbiosi, della organica riforma, oggi pensano diverso, soverchiati da nuovi eventi.

Può il Senato restare immobile dinanzi ad un corpo elettorale di circa sette milioni per la Camera elettiva?

Dove attingerà nuove energie per mantenere l'equilibrio tra i poteri?

Possiamo rimanere indifferenti, chiusi nell'aula a quanto si muove ed agita al di fuori ed intorno a noi? Ciò che oggi è monito o rampogna, può essere domani minaccia o intima. Ed un grande corpo politico non si abbandona all'alee ed alle sorprese. (*Benissimo*).

Tenue cosa è questo argomento dell'indennità: ben altri problemi urteranno per ostacoli in questa composizione di nomina ministeriale, che è un anacronismo, che non possiamo, non dobbiamo aver comune colla Turchia. Anche la Camera dei Lords ha di recente deliberato la sua riforma ed attende, per attuarla l'avvento al potere del partito unionista. Tutti gli altri Stati, a base monarchica, hanno statuti e ordinamenti nei quali è ammesso in parte lo elemento elettivo.

Non fo censure al presente stato di cose, ma osservo all'oratore che mi ha preceduto, che è ben difficile connettere lo sviluppo liberale alla immobilità: io lo spero nella trasformazione.

La questione d'indennità, solo allora può essere logicamente risolta quando siano eliminati, almeno in parte, gli ostacoli ora esistenti. Sfido anche i più sapienti in quest'Aula a trovare un modo facile di applicazione che mantenga al tempo stesso l'eguaglianza nel principio e la differenza nelle categorie. E non parlo di prestigio per ripetere frase abusata, ma l'intendo come luce che irradia, e al tempo stesso ritempra quando sia congiunto al valore e all'efficacia della funzione.

Nè temo che il mio ordine del giorno dia pretesto alla frase funerea che scorre facile,

fuori e dentro le assemblee. I voti non bastano da soli a risuscitare le cose morte, come non valgono a seppellire le vive. (*Applausi*). Il numero scioglie la questione del giorno, crea le leggi, sorregge i Ministeri, ma non può incatenare l'avvenire. (*Applausi*).

Ciò che importa è la vitalità nostra, come corpo politico: e non si ripeta troppo la parola « dignità » da quelli i quali una volta l'anno, come nel precetto pasquale, la dimostrano qui affrettando il voto per ripartire l'indomani... (*Vive approvazioni e ilarità*).

La dignità la vogliamo conservata tutti noi e la voglio conservata io, quando fo appello al prestigio di quello stesso Senato che vorrei riformato. (*Vive approvazioni, applausi*).

Concludo. Io spero che alcun dissenso non sia tra noi; spero che questa giornata si chiuda con la concordia dei nostri sentimenti intesi a non pregiudicare l'avvenire.

Non si affretti con voti di scatto la soluzione di problemi che si sciolgono ma non si troncino. Quali che siano oggi i pareri deve mirarsi ad uno scopo: sollecitare quelle utili riforme che ci mettano in grado di svolgere degnamente il compito nostro. Non dispero che la più retta visione della cruda realtà possa spingere ad accettare come rimedio ciò che fu stimato un pericolo due anni or sono. E riassumo. Data l'odierna situazione e la mancanza di uno studio e di una proposta (che peraltro dovrebbe coordinarsi coll'intervento del Governo ad un disegno di legge) non è possibile dare in merito un voto concreto.

In questo momento, nel quale gravano ardui problemi di politica internazionale, deve premere a tutti che l'attuale argomento non turbi quella salda solidarietà, che più delle armi e della vittoria, ha rialzato il prestigio del nostro paese. (*Applausi generali e prolungati*).

TORRIGIANI FILIPPO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO. I senatori che fecero parte dell'Ufficio centrale che riferì sulla legge elettorale hanno desiderato che le dichiarazioni in nome della Commissione anziché del relatore, fossero fatte dall'on. Melodia che fu presidente di quella Commissione, e questo perchè fosse ben chiaro che le cose contenute nella relazione e le dichiarazioni poi fatte al Senato

erano, non opinione del relatore, ma opinione concorde ed unanime della Commissione parlamentare, Commissione la quale era composta di senatori appartenenti a varie gradazioni politiche non solo, ma di senatori, alcuni dei quali sono favorevoli ed altri contrari alla indennità. Noi abbiamo ritenuto che, una volta che veniva sostanzialmente mutata la portata dell'articolo 50 dello Statuto che riguarda tanto la Camera dei deputati quanto il Senato, fosse dovere della Commissione di stabilire bene il diritto acquisito dal Senato di avere uguale trattamento a quello che alla Camera dei deputati è fatto, diritto virtuale, s'intende, del quale avrebbe potuto o no fare uso, accettare o rifiutare, e non nascondo che nell'animo di vari componenti l'Ufficio centrale questo preludeva anche alla possibilità futura di una riforma del Senato.

Rispondendo all'on. Colonna Fabrizio, dichiaro che noi non abbiamo mai inteso di affermare che il Senato abbia in qualsiasi modo pregiudicata la questione. Esso è sempre arbitro delle risoluzioni che crederà migliori, e questo stesso concetto è chiaramente contenuto nelle parole che il Presidente del Consiglio pronunciava in quest'Aula nel momento della discussione.

Il Presidente del Consiglio dichiarava: « Con questa legge il Governo ha creduto suo dovere di astenersi dall'agitare questa questione perchè gli è parso che fosse assai più decoroso lasciare che il Senato prendesse esso la iniziativa che credesse più opportuna. Il Governo in ciò è perfettamente d'accordo con l'Ufficio centrale e per parte sua seconderà in tutto la volontà del Senato, la quale non potrà che essere ispirata ai grandi interessi del Paese e alla dignità del primo ramo del Parlamento italiano ».

Noi non potevamo nè avevamo ragione di chiedere se il Presidente del Consiglio fosse favorevole o contrario all'indennità; a noi bastava affermare d'accordo il diritto del Senato; diritto che il Senato solo è libero di esercitare o rifiutare, secondo che crederà, ispirandosi al suo decoro e agli interessi del Paese. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno puro e semplice ha la priorità.

MAZZIOTTI. Io comprendo la distinzione fra voto sull'ordine del giorno puro e semplice, e voto di merito. Come facciamo... (*Rumori, interruzioni*).

PRESIDENTE. Ora non si deve discutere in merito.

Voci. Ai voti! Ai voti!

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

MAZZIOTTI. Non si tratta di proposta nè sospensiva nè pregiudiziale, si tratta di una risoluzione che include una questione di merito e quindi è naturale che si debba discutere sul merito. (*Rumori vivissimi, interruzioni*).

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Ora si tratta di votare l'ordine del giorno puro e semplice proposto dal senatore Arcoleo.

COLONNA FABRIZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA FABRIZIO. Io mi permetto di osservare che l'onor. Arcoleo, con molta eloquenza, ed assai maggiore della mia, è venuto, in conclusione, a dire ciò che io avevo detto, e a proporre anche lui l'ordine del giorno puro e semplice, come io l'avevo già proposto.

Ora, si vorrebbe da taluno rientrare nel merito della questione ed a ciò ho cercato di oppormi; e mi permetto altresì di fare osservare all'onorevolissimo Presidente ed al Senato che l'ordine del giorno puro e semplice da me proposto ha il significato, e non ne può avere altro, di seppellire qualunque discussione sull'argomento. (*Approvazioni, interruzioni, conversazioni vivissime*).

PRESIDENTE. A mio avviso, la proposta dell'ordine del giorno puro e semplice impedisce di entrare, in qualsiasi modo, nel merito della discussione.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA (*in mezzo alle interruzioni ed ai rumori del Senato*). A nome dei sottoscrittori dell'ordine del giorno da me presentato, dichiaro di ritirarlo, votando l'ordine del giorno puro e semplice, presentato dall'on. Arcoleo, che noi votiamo coll'intesa che significhi che, per ora, della questione non se ne debba parlare, ma che l'odierno voto non debba infirmare in alcun modo ciò che è stato precedentemente deliberato nella tornata del 27 giugno 1912.

PRESIDENTE. Verremo quindi ai voti sull'ordine del giorno puro e semplice. (*Movimenti, rumori, conversazioni*).

PEDOTTI. Qual'è l'ordine del giorno che si mette in votazione? Quello del senatore Arcoleo o quello del senatore Colonna? (*Conversazioni, interruzioni, rumori*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno puro e semplice presentato dal senatore Arcoleo.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

(*Commenti vivissimi*).

Presentazione di un disegno di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1913-914.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Commissione di finanze.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa »
(N. 939).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa ».

Come il Senato ricorda, nella tornata di lunedì fu chiusa la discussione generale. Perciò intraprenderemo oggi la discussione degli articoli, che rileggo:

TITOLO I.

DELLE BORSE DI COMMERCIO

CAPO I.

Istituzione delle Borse di commercio ed autorità che vi sono preposte.

Art. 1.

Le Borse di commercio sono istituite con Regio decreto, su proposta della competente

Camera di commercio. Il decreto di istituzione indica per ciascuna Borsa, secondo le proposte della Camera di commercio, per quali specie di contrattazioni sia istituita.

(Approvato).

Art. 2.

Le Borse di commercio sono sottoposte alla vigilanza del Governo, delle Camere di commercio, delle Deputazioni di Borsa e dei Sindacati di mediatori.

I ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro possono in ogni tempo ordinare di concerto ispezioni alle Borse di commercio e, sentita la Camera di commercio, emanare i provvedimenti reputati di volta in volta necessari, secondo le speciali condizioni del mercato, per assicurare il regolare andamento degli affari nelle singole Borse.

(Approvato).

Art. 3.

La Camera di commercio adotta i provvedimenti di sua competenza, sentiti la Deputazione di Borsa e il Sindacato dei mediatori.

Qualora si tratti di provvedimenti straordinari ed urgenti per il regolare andamento della Borsa, il presidente della Camera di commercio può adottarli, sentiti la Deputazione di Borsa e il Sindacato dei mediatori, coll'obbligo di convocare immediatamente la Camera di commercio per promuoverne le deliberazioni.

Le deliberazioni della Camera di commercio saranno in ogni caso comunicate, per l'approvazione, al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La comunicazione dovrà farsi a cura del presidente non più tardi del giorno successivo.

Intanto i provvedimenti adottati dal presidente e dalla Camera di commercio rispettivamente avranno provvisoria esecuzione e saranno validi gli atti compiuti nel frattempo anche nel caso di revoca delle deliberazioni sovraccennate.

Le deliberazioni della Camera di commercio si intenderanno approvate ove non interven-gano provvedimenti ministeriali in contrario nel termine di dieci giorni successivi alla comunicazione fattane al Ministero.

(Approvato).

Art. 4.

Una Deputazione, annualmente nominata per decreto ministeriale, ha l'ufficio di sorvegliare l'andamento della Borsa e di provvedere all'osservanza delle leggi e dei regolamenti.

La Deputazione predetta si compone di tre, cinque o sette membri, secondo che viene stabilito nel regolamento speciale indicato dall'articolo 66; è sempre di sette membri nelle Borse più importanti.

Uno dei membri della Deputazione è scelto dal ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello del tesoro; e un altro è designato dagli Istituti di emissione d'accordo tra loro. Quando il numero dei componenti sia di sette, l'Istituto di emissione che esercita sul luogo la stanza di compensazione ne indica un terzo. I rimanenti sono proposti dalla Camera di commercio, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

La Deputazione elegge il suo presidente e delibera colla maggioranza assoluta di voti. Contro le sue deliberazioni si può ricorrere, entro cinque giorni, alla Camera di commercio.

Contro le deliberazioni di quest'ultima si può ricorrere, entro dieci giorni della sua notifica, al Ministero di agricoltura, industria e commercio, al quale dovranno senza dilazione essere comunicate.

A tali deliberazioni è applicabile l'ultimo comma del precedente articolo.

(Approvato).

Art. 5.

Alla Deputazione di Borsa possono essere deferite dalle parti le questioni insorte in conseguenza di affari conclusi in Borsa. Essa decide in qualità di amichevole compositore.

(Approvato).

Art. 6.

La Deputazione di Borsa denuncia al tribunale civile, alla cui giurisdizione appartiene la Borsa, tutte le insolvenze che si verificano, quando non vi abbia provveduto il Sindacato dei mediatori, ai termini dell'art. 46.

La Deputazione di Borsa non deve fare la denuncia accennata nel precedente comma quando sia intervenuto un amichevole componimento con tutti gli interessati.

Approvato).

Art. 7.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentita la Camera di commercio, può promuovere lo scioglimento per decreto Reale tanto della Deputazione di Borsa che del Sindacato dei mediatori.

Collo stesso decreto si farà luogo alla nomina di un commissario per l'ente disciolto, promuovendosi immediatamente la sua ricostituzione a senso di legge ed in ogni caso non più tardi di due mesi dalla data del decreto di scioglimento.

(Approvato).

CAPO II.

Ingresso in Borsa.

Art. 8.

Hanno ingresso in Borsa coloro che sono capaci di obbligarsi.

Non possono però entrare in Borsa:

1° i falliti, il nome dei quali non sia stato radiato dall'albo a' termini degli art. 816 e 839 del Codice di commercio;

2° i condannati per delitti contro la fede pubblica o contro la proprietà, ovvero per uno dei delitti seguenti: peculato, concussione, corruzione, sottrazione da luoghi di pubblico deposito, falsa testimonianza e calunnia;

3° coloro che sono esclusi dalla Borsa ai termini del seguente articolo.

A richiesta delle Camere di commercio gli uffici giudiziari competenti dovranno rilasciare gratuitamente ed in carta libera i certificati penali relativi alle persone indicate nel comma 2° di questo articolo.

(Approvato).

Art. 9.

La Deputazione deve escludere dai locali della Borsa:

1° coloro che esercitano in Borsa la mediazione sui titoli e sui valori che vi sono quotati, senza essere iscritti nel ruolo, stabilito dall'art. 21, per la corrispondente specie di mediazione, salvo il disposto dell'art. 64;

2° i falliti e coloro che, sebbene non dichiarati falliti, abbiano notoriamente mancato ai loro impegni commerciali, ed in ogni caso,

gli operatori insolventi a carico dei quali sia stato preso il provvedimento di cui agli articoli 6 e 46;

3° coloro che non osservano le leggi e i regolamenti riguardanti le Borse di commercio e le norme emanate dalle autorità che vi sono preposte, ovvero che turbano il buon ordine ed offendono la dignità dell'Istituto.

4° gli esclusi da qualsiasi altra Borsa del Regno od anche straniera;

5° i mediatori iscritti che facciano operazioni per proprio conto, o sospesi a norma dell'art. 54 o che facciano operazioni per conto di persone escluse dalle Borse.

L'esclusione temporanea può essere revocata quando siano venute meno le cause dalle quali è dipesa.

L'albo degli esclusi, anche temporaneamente dalle Borse, dovrà, a cura del Sindacato di Borsa, essere comunicato a tutte le Borse del Regno.

BENSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENSA. A quest'articolo, in relazione a quanto ho detto nella discussione generale, proporrei di sopprimere al comma secondo le parole « i falliti e » perchè costituiscono un duplicato con le stesse stesse parole che si trovano al n. 1 dell'articolo precedente; ed al n. 4 alle parole « o anche straniera » proporrei di sostituire le parole « gli esclusi dalle Borse straniere potranno essere esclusi dalle Borse italiane, secondo i casi, a giudizio della Deputazione di borsa ».

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Per le stesse considerazioni che ebbi l'onore di svolgere nella seduta precedente, io non potrei accettare l'emendamento proposto dal senatore Bensa, epperò lo prego vivamente di non insistere.

ROLANDI-RICCI, *relatore*. Mi associo alle dichiarazioni del ministro.

BENSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENSA. Malgrado le dichiarazioni dell'on. ministro e dell'Ufficio centrale, io credo di insistere nel mio emendamento, pur senza discuterlo.

PRESIDENTE. Chi appoggia l'emendamento proposto dall'on. Bensa è pregato di alzarsi.

(È appoggiato).

L'onorevole Bensa propone: al numero 2 togliere le parole « i falliti e »; al numero 4, sostituire alle parole « o anche straniera » le parole « gli esclusi dalle Borse straniere potranno essere pure esclusi dalle Borse italiane secondo i casi, a giudizio della Deputazione di Borsa ».

Metto quindi ai voti questo numero 2 dell'articolo 9 coll'emendamento del senatore Bensa, il quale non è accettato nè dal ministro, nè dall'Ufficio centrale.

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ora ai voti il secondo emendamento proposto dall'onor. Bensa al numero 4 di questo stesso articolo 9.

Anche questo emendamento non è accettato nè dal ministro, nè dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Ora si dovrebbe mettere ai voti un'aggiunta proposta a quest'articolo.

BENSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENSA. Non essendo stati approvati i miei emendamenti al testo ministeriale, anche questa proposta aggiuntiva cade.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 9 nel testo ministeriale, del quale ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 10.

Le Camere di commercio, sentita la Deputazione ed il Sindacato di Borsa, potranno stabilire, per l'entrata nelle Borse, l'uso di tessere personali per gli operatori abituali di Borsa.

Le tessere sono accordate su istanza redatta in carta libera e secondo le norme da stabilirsi nel regolamento speciale di cui all'art. 66. Sono personali, valevoli per un anno dalla loro data e danno diritto all'ingresso in tutte le Borse del Regno.

(Approvato).

CAPO III.

*Ammissione dei valori alla quotazione;
orario e contrattazioni alle grida.*

Art. 11.

Nelle Borse, in cui si contrattano valori pubblici, sono ammessi di diritto alla quotazione:

- 1° i titoli del debito pubblico;
- 2° i titoli garantiti dallo Stato;
- 3° le cartelle di credito fondiario italiano;
- 4° i titoli emessi dalle provincie e dai comuni colle norme che saranno determinate nel regolamento;
- 5° i titoli cambiari.

I titoli degli enti morali, le merci e le derivate sono ammesse alla quotazione con deliberazione della Camera di commercio, sentita la Deputazione ed il Sindacato di Borsa.

(Approvato).

Art. 12.

Le Camere di commercio, con deliberazione motivata da comunicarsi per l'approvazione non più tardi del giorno successivo al Ministero di agricoltura, industria e commercio, possono ammettere alle quotazioni i titoli delle Società commerciali per azioni legalmente costituite con un capitale versato non inferiore a seicentomila lire, quando vi concorreranno le seguenti condizioni:

1° che siano stati approvati dall'assemblea generale dei soci e pubblicati ai termini di legge, i bilanci di due esercizi annuali delle Società;

2° che tanto la Deputazione quanto il Sindacato diano parere favorevole all'accoglimento della chiesta ammissione;

3° che abbiano nella città sede della Borsa un rappresentante incaricato del servizio dei titoli.

Non è necessario che si verifichi la condizione indicata al n. 1, quando si tratti di Società risultanti dalla fusione di più altre, ciascuna delle quali abbia per suo conto adempiuto detta condizione, purchè il capitale da esse complessivamente conferito non sia inferiore alla metà di quello della nuova Società ed il capitale delle Società risultanti dalla fusione anzidetta non sia inferiore ad un milione effettivamente versato.

La domanda di ammissione alla quotazione deve essere deliberata dal Consiglio di amministrazione della Società ed a cura del presidente trasmessa alla Camera di commercio.

(Approvato).

Art. 13.

Per ammettere alla quotazione i titoli di debito di Stati esteri, è necessaria l'autorizzazione governativa.

I titoli di enti morali stranieri e di Società commerciali per azioni, legalmente costituite in paese estero ed ivi ammessi alle quotazioni di Borsa, sono ammessi alla quotazione con deliberazione motivata della Camera di commercio, da comunicarsi al Ministero di agricoltura, industria e commercio, quando, oltre che gli estremi indicati nel primo comma e ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente, concorrano i seguenti:

1° che siano pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed in altri giornali tra i più diffusi, da designarsi dalla Camera di commercio, il bilancio dell'ultimo anno, se si tratta di titoli di enti morali, ovvero i bilanci dell'ultimo biennio, se si tratta di Società commerciali per azioni: in entrambi i casi, è necessario che i bilanci siano stati approvati secondo le prescrizioni della legge del luogo ove i titoli furono emessi;

2° che l'ente o la Società nominino con procura speciale un proprio rappresentante, che risieda nella sede della Borsa e sia incaricato di fare il servizio dei titoli sulla piazza.

(Approvato).

Art. 14.

La Camera di commercio, su proposta della Deputazione di Borsa, ed udito il Sindacato dei mediatori, può, con deliberazione motivata, temporaneamente limitare al solo contante la negoziazione di alcuni titoli fra quelli che, a' termini degli articoli 12 e 13, possono essere ammessi alla quotazione in Borsa.

La Camera di commercio può di sua iniziativa, ma sentita la Deputazione di Borsa ed il Sindacato dei mediatori, prendere analoga deliberazione.

La deliberazione dovrà in ogni caso essere comunicata a cura del presidente e non più

tardi del giorno successivo ai ministri dell'agricoltura, industria e commercio e del tesoro e non potrà essere eseguita se non in seguito all'approvazione d'accordo concessa dai ministri suddetti.

L'approvazione s'intenderà concessa ove non intervenga un provvedimento contrario nel periodo di cinque giorni successivi alla comunicazione che della deliberazione sarà fatta ai ministri medesimi, a cura del presidente della Camera di commercio.

Le deliberazioni delle Camere di commercio saranno provvisoriamente esecutorie quando siano prese col voto favorevole della Deputazione e del Sindacato di Borsa.

(Approvato).

Art. 15.

Il compratore a termine è sempre in diritto di ottenere dal venditore la consegna anticipata dei titoli, derivanti da acquisti e da operazioni di riporto, contro il pagamento del prezzo convenuto. Di tale facoltà non può valersi il compratore nel periodo di sei giorni antecedenti quello della liquidazione di Borsa.

Le modalità di questa liquidazione anticipata saranno determinate dal regolamento di cui all'articolo 66.

BENSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENSA. In ordine a quest'articolo, dopo le dichiarazioni del Governo e dell'Ufficio centrale, che mi parvero riscuotere l'unanime consenso del Senato, intorno alla legittimità del fatto per cui nel regolamento s'introduca il requisito del deposito dei titoli, dichiaro di non presentare alcun emendamento.

PRESIDENTE. Pongo quindi ai voti l'articolo 15 come è stato letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 16.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro del tesoro, può prendere di propria iniziativa i provvedimenti di cui al precedente art. 14 e può estendere ad altre Borse quelli già adottati.

(Approvato).

Art. 17.

Con decreto Reale saranno determinati: l'orario unico per tutte le Borse, il giorno di risposta dei premi e quelli della compensazione e della liquidazione.

Le negoziazioni alle grida dei titoli indicati negli articoli da 11 a 13, da farsi in appositi recinti delle Borse, dovranno avere luogo in tutte le Borse alla stessa ora, che verrà del pari fissata con decreto Reale.

In tali recinti, salvo il disposto degli articoli 26 e 64, avranno accesso soltanto gli agenti di cambio iscritti per offrire i titoli ed il prezzo ad alta voce.

LEVI-CIVITA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI-CIVITA. Giacchè nell'articolo testè letto si parla di decreto Reale, io rivolgo all'on. ministro del commercio una raccomandazione, ed è questa: che egli voglia contemplare nel regolamento il caso di mancanza di taluno dei componenti la Deputazione di Borsa.

Secondo uno degli articoli votati, la Deputazione di Borsa si compone o di 3, o di 5, o di 7 membri; ed alla Deputazione di Borsa, in base ad altro degli articoli stessi, è data facoltà, qualora le parti lo richiedano, di emettere decisioni su controversie sorte per contratti avvenuti in Borsa. Questa funzione della Deputazione di Borsa ha un'importanza assai ragguardevole, perchè la Deputazione viene ad essere un collegio arbitrale istituito dalla legge, ed a cui molto spesso si ricorrerà per avere la definizione pronta di questioni anche rilevantissime. La legge in esame dice che la Deputazione di Borsa esercita il suo ufficio con maggioranza di voti; ma s'intende che la maggioranza dev'essere costituita dalla maggior parte dei voti di tutti quelli che compongono il collegio. Quindi nel caso di una qualsiasi vacanza, o d'impedimento di taluno dei componenti, la Deputazione di Borsa, almeno per quanto si attiene alla materia arbitramentale, sarà impossibilitata a fungere il proprio ufficio, dacchè non le sarà dato di prendere le sue decisioni per l'assenza di uno dei suoi membri.

A me pare che quest'evenienza possa esser disciplinata dal regolamento. Il regolamento dovrebbe colmare questa, che a mio modo di vedere, è una vera e propria lacuna.

Vedr  il Governo, vedr  il Consiglio di Stato, del quale sul regolamento dovr  essere udito l'avviso, in qual modo sia opportuno di ovviare a questo inconveniente. Si potrebbe a mo' di esempio ripararvi col chiamare a far parte della Deputazione un membro di quella della Borsa pi  vicina, oppure si potr  escogitare un qualunque altro sistema che possa sembrare opportuno.

Trattandosi di materia oltremodo delicata, mi permetto di fare una speciale raccomandazione.

ROLANDI-RICCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facolt .

ROLANDI-RICCI, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha nessuna difficolt  ad aderire all'opportuna raccomandazione fatta dal senatore Levi-Civita. Nel regolamento si potr  facilmente ovviare all'inconveniente di natura essenzialmente pratica dall'onor. Levi-Civita rilevato, mediante la nomina di membri supplenti.

L'Ufficio centrale poi deve esprimere a riguardo di quest'art. 17 un desiderio all'onorevole ministro competente, desiderio del quale vorrebbe che il ministro tenesse conto nella compilazione del regolamento.

Stabilendosi l'orario unico, che il proponente la legge e l'Ufficio centrale del Senato hanno ritenuto utilissimo, converr  che questo orario unico sia stabilito in guisa continuativa per impedire altrimenti l'inconveniente, di cui certo si rendono conto l'onor. ministro del tesoro e quello di agricoltura, industria e commercio, e cio  di formare, tra l'una e l'altra ora, i cos  detti borsini che falsificano i mercati. (*Approvazioni*).

NITTI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facolt .

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il senatore Levi-Civita ha sollevato una questione molto giusta. Il senatore Levi-Civita si preoccupa della composizione delle Deputazioni di Borsa, le quali, per l'assenza di qualcuno dei membri che le compongono, possono trovarsi in condizione di non poter funzionare.

Sono casi che bisogna prevedere e che bisogna fin da ora disciplinare, e questo sar  fatto

appunto col regolamento, come ha gi  opportunamente detto l'onor. relatore.

L'onor. Levi-Civita, nella sua competenza vorr  riconoscere, io spero, che questa   una materia oltremodo plastica e mutevole. Noi oggi possiamo appena considerarci ai primi passi della nostra legislazione verso un organico ordinamento di tutto il diritto delle Borse, e soltanto l'esperienza potr  meglio dimostrare quali possano essere i procedimenti pi  opportuni.

Ad ogni modo, accetto senz'altro la raccomandazione dell'onor. Levi-Civita.

L'onor. senatore Rolandi-Ricci si   occupato di una questione molto importante, e sulla quale intendo dargli sicuro affidamento: il Governo accetta senz'altro di stabilire nel regolamento che l'orario unico dev'essere continuativo.

Noi non speriamo di poter avere in realt  un'unica Borsa, perch  ci  sarebbe difficile, ma di togliere quelli che sono i molti inconvenienti derivanti dalla molteplicit  delle Borse: inconvenienti veri e reali che hanno origine proprio da tale stato di cose. Ora, in gran parte almeno, possiamo ripararvi con l'orario unico. E di questo sono ben lieto di dare una sicura parola di affidamento. (*Approvazioni*).

ROLANDI-RICCI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facolt  di parlare.

ROLANDI-RICCI, *relatore*. Ringrazio l'onorevole ministro degli affidamenti che ha voluto dare all'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 17.

Chi l'approva   pregato di alzarsi.

(Approvato).

CAPO IV.

Dell'accertamento dei prezzi e dei corsi.

Art. 18.

I prezzi dei titoli e degli altri valori ammessi alla quotazione, e i corsi dei cambi, sono accertati dal Sindacato dei mediatori con l'intervento di almeno uno dei membri della Deputazione di Borsa, in base alle dichiarazioni scritte che i mediatori devono fare giusta l'articolo 29. Tali prezzi e corsi costituiscono il listino di Borsa.

I listini di Borsa sono compilati secondo le norme da stabilirsi nel regolamento di cui all'art. 66.

Nel listino devono tenersi distinti i corsi a contante da quelli a termine.

(Approvato).

Art. 19.

Il Sindacato dei mediatori, quando sorgano dubbi sulla esattezza delle dichiarazioni fatte da alcuno dei mediatori iscritti, può chiedergli le prove delle contrattazioni, compiute colla sua mediazione, promovendo, quando ne sia il caso, l'applicazione delle penalità di cui agli articoli 54 e 55; può inoltre deliberare di non tener conto dei prezzi denunziati, quando li ritenga anormali.

(Approvato).

Art. 20.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, di accordo col Ministero del tesoro, formerà le medie delle quotazioni dei consolidati italiani, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Approvato).

TITOLO II.

DELL' ESERCIZIO DELLA MEDIAZIONE

CAPO I.

Dei mediatori.

Art. 21.

La professione del mediatore è libera.

Nondimeno gli uffici pubblici, per i quali si richieda un'autorizzazione speciale, sono riservati ai mediatori iscritti in un ruolo formato e conservato dalla Camera di commercio.

Il ruolo predetto deve indicare la specie di mediazione per la quale ciascuno è iscritto.

I mediatori autorizzati alla negoziazione dei valori pubblici sono qualificati agenti di cambio.

(Approvato).

Art. 22.

Le condizioni richieste perchè la Camera di commercio, udito il parere della Deputazione di Borsa e del Sindacato dei mediatori, possa inscrivere nel ruolo degli agenti di cambio coloro che ne fanno domanda, sono:

1° età non inferiore ai venticinque anni compiuti e godimento dei diritti civili e politici;

2° immunità penale, da provarsi mediante certificato negativo del casellario giudiziario;

3° notoria moralità e correttezza commerciale, questa ultima attestata dalla Camera di commercio;

4° idoneità all'esercizio della professione di agente di cambio da provarsi:

a) con la licenza di liceo, di Istituto tecnico o nautico, o di una scuola media di commercio, ovvero con altro titolo equivalente, ancorchè rilasciato da una scuola estera riconosciuta nel Regno;

b) con un certificato di tirocinio pratico compiuto per un triennio presso una banca che opera in Borsa o per un biennio almeno presso un agente di cambio;

c) con un esame pratico, da farsi secondo le norme stabilite dalla Camera di commercio nel regolamento, di cui all'art. 67;

5° deposito cauzionale da determinarsi nel regolamento predetto, nei limiti da lire trentamila a lire centomila. L'ammontare delle cauzioni per le singole Borse è determinato per decreto Reale.

Sono dispensati dal subire la prova di esame indicata dalla lettera c) del n. 4 coloro che siano muniti di diploma rilasciato da una Università del Regno o da altro Istituto d'istruzione superiore.

La Camera di commercio, con deliberazione presa col voto favorevole di due terzi dei membri che la compongono, può dispensare dalla prova di idoneità coloro che abbiano esercitato onorevolmente la professione di banchiere o di direttore o procuratore di banca, o di commissionario per un quinquennio, ovvero coloro che, avendo, per il medesimo periodo di tempo, esercitato la professione di agente di cambio, intendano riprenderne l'esercizio.

(Approvato).

Art. 23.

Le condizioni richieste perchè le Camere di commercio possano inscrivere tra i mediatori in merci coloro che ne facciano domanda sono, oltre quella indicata al n. 2 dell'articolo precedente, le seguenti:

1° età maggiore e godimento dei diritti civili e politici;

2° notoria moralità e correttezza commerciale, quest'ultima attestata da una accreditata casa di commercio;

3° idoneità all'esercizio della specie di mediazione per la quale è chiesta l'iscrizione nel ruolo, da provarsi:

a) con la licenza di una scuola tecnica o di una scuola inferiore di commercio, ovvero con l'attestato di promozione alla quarta classe del ginnasio, ovvero con altro titolo equivalente, ancorchè conseguito in una scuola estera riconosciuta dal Regno;

b) con un esame pratico, secondo le norme determinate dalle Camere di commercio nel regolamento speciale indicato nell'art. 67;

4° deposito cauzionale, da determinarsi nel regolamento anzidetto, entro i limiti da lire mille a lire trentamila.

(Approvato).

Art. 24.

A tutti i mediatori iscritti è vietato di esercitare il commercio relativo alla specie di mediazione da essi professata.

Non potrà ottenere l'iscrizione nel ruolo degli agenti di cambio, o, se l'abbia ottenuta, dovrà esserne radiato, chi abbia od acquisti la qualità di direttore, procuratore o di socio illimitatamente responsabile di Banca, di commesso di una Società per azioni, di esercente Banca o cambiavalute.

(Approvato).

Art. 25.

La cauzione degli agenti di cambio deve essere prestata in danaro, ovvero in titoli di rendita pubblica o garantiti dallo Stato, esenti da qualsiasi vincolo, intestati all'agente di cambio od anche al portatore. Il deposito di titoli al portatore o di denaro ha luogo secondo le prescrizioni del regolamento e deve essere intestato all'agente di cambio.

L'iscrizione nel ruolo, con tutti gli effetti che ne derivano, avviene soltanto dopo che la cauzione prescritta sia stata effettivamente prestata.

Quando la cauzione sia mancata o diminuita per alcune delle cause indicate nell'articolo 28,

il mediatore è tenuto a reintegrarla entro il termine di quindici giorni, decorso il quale, senza che la reintegrazione abbia avuto luogo, la Camera di commercio ordina la cancellazione del mediatore dal ruolo.

Sino a che la cauzione non sia reintegrata, il mediatore è sospeso di diritto dall'esercizio degli uffici indicati nell'articolo 27 e non può entrare in Borsa.

La cauzione è vincolata fino a che il mediatore rimane iscritto nel ruolo e non può essere liberata finchè non siano adempiute le disposizioni stabilite dal regolamento, di cui all'articolo 66.

(Approvato).

Art. 26.

La Deputazione di Borsa può autorizzare, in caso di constatato legittimo impedimento, gli agenti di cambio a valersi temporaneamente in Borsa dell'opera di non più di un rappresentante, che sia provvisto dei requisiti indicati ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 22 e sia munito di procura speciale, depositata presso la Camera di commercio. La sua nomina deve essere approvata dalla Camera stessa, sentiti la Deputazione di Borsa e il Sindacato dei mediatori. Egli opera sotto la diretta responsabilità del suo mandante.

BENSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENSA. Ho chiesto la parola solo per dichiarare che ritiro l'emendamento che avevo proposto a questo articolo.

PRESIDENTE. Poichè l'onor. senatore Bensa ha ritirato il suo emendamento e nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 26.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 27.

Gli uffici pubblici riservati dall'articolo 21 ai mediatori iscritti nel ruolo sono:

1° per gli agenti di cambio:

a) la vendita all'incanto dei valori indicati negli articoli 11 a 13;

b) la esecuzione coattiva delle operazioni di Borsa;

c) l'accertamento del corso del cambio;

d) la negoziazione dei valori pubblici alle grida, secondo l'articolo 17;

e) ogni altro incarico commesso ai mediatori dal Codice di commercio o da altre leggi relative alla negoziazione dei valori pubblici;

2° per i mediatori in merci:

a) la vendita all'incanto delle merci e delle derrate;

b) Ogni altro incarico commesso ai mediatori dal Codice di commercio o da altre leggi, quando non si tratti della negoziazione dei valori pubblici.

(Approvato).

Art. 28.

La cauzione dei mediatori iscritti è vincolata per privilegio, nell'ordine seguente, al pagamento:

1° delle indennità da loro dovute per cause dipendenti dall'esercizio dei pubblici uffici loro riservati;

2° delle indennità per i danni arrecati ai terzi in dipendenza dell'esercizio della mediazione;

3° dei debiti derivanti dall'inadempimento dei contratti conclusi a norma dell'art. 31 del Codice di commercio;

4° delle tasse e pene pecuniarie stabilite dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 29.

I mediatori devono dichiarare per iscritto al Sindacato di Borsa tutti i contratti eseguiti colla loro mediazione.

La dichiarazione per i contratti sui valori deve essere fatta giorno per giorno e in tempo utile per la formazione del listino; quella per i contratti su merci, nei giorni indicati dai regolamenti speciali.

(Approvato).

Art. 30.

La Camera di commercio e la Deputazione di Borsa hanno facoltà di farsi presentare i libri dai mediatori iscritti, per verificare se essi abbiano fatto in modo regolare ed esatto le dichiarazioni indicate nell'articolo precedente.

Eguale facoltà spetta ai funzionari incaricati delle ispezioni di cui all'art. 2.

In caso d'inadempimento da parte dei mediatori, degli obblighi stabiliti dal presente articolo, si applicano le penalità comminate dall'art. 55.

(Approvato).

CAPO II.

Del Sindacato dei mediatori.

Art. 31.

In ogni Borsa è istituito un Sindacato di agenti di cambio composto di mediatori iscritti, da eleggersi col sistema della rappresentanza limitata, secondo le norme da stabilirsi con decreto Reale per ciascuna Borsa.

(Approvato).

Art. 32.

Il Sindacato:

1° vigila affinché i mediatori iscritti non escano dai limiti delle loro facoltà;

2° denuncia alla Deputazione di Borsa quelli di essi che, nell'esercizio del loro ufficio, contravvengano alle leggi e ai regolamenti;

3° soprintende alla polizia della Borsa, nell'assenza della Deputazione, salvo a riferirle sul suo operato. Possono eziandio essere deferiti dalle parti al Sindacato dei mediatori le questioni insorte in dipendenza di affari conclusi in Borsa, ed il Sindacato decide in proposito quale amichevole compositore;

4° esercita ogni altra funzione che gli sia deferita dalla legge.

(Approvato).

Art. 33.

Può essere istituito in ogni Borsa un Sindacato di mediatori in merci e derrate.

(Approvato).

TITOLO III.

TASSE SUI CONTRATTI DI BORSA.

Art. 34.

I contratti di Borsa sono soggetti ad una tassa speciale, che si applica nei modi e nelle misure in seguito determinati.

Nella denominazione di contratti di Borsa, agli effetti della tassa, si intendono compresi:

a) i contratti, siano fatti in Borsa od anche fuori Borsa, tanto a contanti, quanto a termine, fermi, a premio o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, di cui formino oggetto i titoli di debito dello Stato, delle provincie, dei comuni e di enti morali; le azioni ed obbligazioni di Società, comprese le cartelle degli Istituti di credito fondiario, e in generale qualunque titolo di analogo natura, sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in Borsa;

b) le compre-vendite a termine di valori in moneta, in verghe o in divisa estera, siano fatte in Borsa o anche fuori di Borsa;

c) le compre-vendite, a termine, di derivate e merci, stipulate secondo gli usi di Borsa, in Borsa, o anche fuori, purchè in questo caso vi sia l'intervento di uno o più mediatori iscritti.

Non sono comprese nella presente disposizione le operazioni di sconto di cambiali.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Ho già avuto l'onore di intrattenere il Senato intorno al mio pensiero che in questo art. 34, sotto le indicazioni dei contratti di Borsa « conformi agli usi commerciali », siano compresi tassativamente i contratti così detti differenziali, o per spiegarmi meglio, quelli che hanno per solo oggetto il pagamento delle differenze di valore dei titoli, accertate al termine fissato nel contratto.

Come è noto, questa specie di operazioni fu in origine considerata un semplice giuoco e quindi fu negata, in base alle disposizioni del Codice civile, l'azione giudiziaria a favore di coloro che nella liquidazione di queste differenze risultassero creditori, o a carico di quelli che risultassero debitori. Con le leggi fiscali del 1874 e del 1876 fu stabilito che qualora fossero pagate certe determinate tasse, le quali vengono riscosse dallo Stato mediante foglietti bollati, su cui i contratti di Borsa devono essere documentati, questi contratti avrebbero avuto ingresso in giudizio.

Rimase alquanto perplessa la magistratura nell'interpretazione di queste leggi sotto il

punto di vista della incompatibilità, o non, della disposizione fiscale con la disposizione del Codice civile che negava azione pei crediti derivanti da giuoco o scommessa; e vi furono parecchie manifestazioni giurisprudenziali nel senso che la legge fiscale non avesse sanata la invalidità civile sostanziale dei contratti aventi per oggetto il semplice giuoco; cioè i contratti differenziali.

Altre magistrature ritennero che non si potessero chiamare contratti di giuoco quelli differenziali, cioè che essi appartenessero alla grande categoria dei contratti di Borsa ammessi negli usi cammerciali; e perciò si doversero ritenere anchè validi e muniti di azione giudiziaria, a condizione che fosse pagata la tassa.

Questa versione della giurisprudenza è quella che ormai ha ottenuto maggiore accoglienza, ed è anzi decisamente prevalente.

Quando il nuovo legislatore, ripetendo parole e concetti dell'art. 1 della legge del 1876, dispone, nell'art. 34 comma a, che nella denominazione dei contratti di Borsa agli effetti di tassa s'intendono compresi tutti i contratti « conformi agli usi commerciali », io domandava l'altro ieri se fossero compresi, come oggi si intende, anche i contratti differenziali, e per conto mio esprimevo opinione affermativa, la quale opinione aveva il conforto di quella dell'onorevole relatore, così sapiente e competente in materia, e di quella del Governo, per la voce del ministro di agricoltura, industria e commercio, interprete del suo collega l'onor. Guardasigilli presente alla discussione.

Tuttavia è bene dire anche oggi una parola su questo articolo per eliminare l'ultimo scrupolo di interpreti sottili e rigorosi. Qualcuno potrebbe non considerare conforme « agli usi commerciali » un contratto il quale finora non è riconosciuto dalla legge se non in quanto sia documentato in un foglietto bollato. « L'uso commerciale », sebbene sia designazione ampia e comprensiva, potrebbe ritenersi appropriata solamente a quei contratti che per la loro natura e la loro forma sono normalmente efficaci, non già ad una specie di contratto che, in tanto la legge vigente ammette in quanto è documentato in un foglietto bollato.

Per altro a questa obiezione, che può apparire senza dubbio di qualche pregio, parmi

che si risponda agevolmente quando si ponga mente che all'art. 34, nel suo capoverso, definisce i contratti di Borsa « agli effetti della tassa ». Senza dubbio, oggi, nel regime fiscale vigente, il contratto che ha per oggetto il semplice pagamento delle differenze è un contratto che deve essere considerato « conforme agli usi commerciali », giusta l'esplicita deposizione dell'art. 4 della legge del 1876, la quale presuppone necessariamente siffatta conformità, in vista e a motivo della quale, appunto, lo ha subordinato al pagamento della tassa per la procedibilità dell'azione in giudizio.

Se l'articolo 34 non contenesse la citata clausola che coordina la classificazione dei contratti di Borsa agli effetti della tassa, l'obiezione che ho accennato potrebbe forse sembrare di qualche valore; ma, poichè qui si parla degli *effetti della tassa*, a me sembra manifesto che siansi voluti comprendere e designare tutti quei contratti che nel sistema della legge vigente sono riconosciuti in relazione al regime fiscale, quindi anche i contratti differenziali. Il regime fiscale è mutato dal progetto, in quanto che il pagamento della tassa non è più condizione iniziale alla efficacia del contratto, cioè a renderlo produttivo di azione, ma è soltanto la condizione stabilita per poter esercitare l'azione che la legge nuova (art. 47 e 51) riconoscerà sempre inerente al contratto di Borsa. Ond'è che non parve necessario, nè a mio avviso lo era, ripetere nell'art. 47, o nell'art. 51, la clausola dell'art. 4 della legge del 1876, che menziona particolarmente i contratti aventi per oggetto *il solo pagamento delle differenze*. Basta coordinare l'art. 34 con l'art. 51, che è quello appunto che regola il pagamento della tassa, per dover concludere che realmente nel primo di questi articoli sono compresi i contratti differenziali, che certamente oggi sono inclusi nell'art. 1 della legge del 1876 sotto la medesima designazione di *contratti conformi alle consuetudini commerciali*.

Ho voluto insistere nella dichiarazione del mio pensiero, coll'intendimento di provocare di nuovo l'adesione dell'onor. ministro e del relatore, perchè preme molto a tutti che non si rinnovino sotto questa legge, col pretesto della mancanza di chiarezza nella medesima, o di difficoltà di interpretazione, le infinite dispute che si moltiplicarono senza numero sotto

il regime della legge attuale e che trassero qualche volta i tribunali a favorire colle loro decisioni non la buona fede e il buon diritto, ma piuttosto la malafede. Anche l'onorevole relatore l'altro giorno rammentava come in sostanza molte volte siano stati sacrificati gli interessi degli agenti di cambio i quali, per soverchia buona fede, o per una perdonabile trascuranza degli obblighi fiscali di fronte a clienti della cui rispettabilità potevano credere non vi fosse da dubitare, omisero di scrivere su foglietti bollati i contratti stipulati per questi clienti. Le sentenze che colpirono quegli agenti di cambio in realtà furono provocate dalla malafede dei clienti, i quali approfittarono della mancanza dei foglietti bollati per non regolare le differenze alle relative scadenze.

Questi sono fatti documentati, fatti dei quali possiamo essere testimoni tutti i giorni, costretti a deplorarli ma impotenti ad impedirli; è ben giustificato dunque il mio desiderio che ogni ragione di dubbio sia eliminata.

DE BLASIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BLASIO. Quest'articolo si connette intimamente, come ha rilevato l'illustre collega Mortara, all'art. 51 ed, a me pare, anche all'art. 47 del disegno di legge. Io mi ero proposto di prendere la parola quando fosse venuto in discussione quest'ultimo articolo, ma, per tema che le dichiarazioni del relatore non abbiano a pregiudicare le osservazioni che mi propongo di sottoporre alla sapienza dell'Ufficio centrale e all'onor. ministro (la cui mente è fra le più illuminate del nostro paese), vorrei, pur senza anticipare una larga discussione sull'art. 47, intrattenermi bensì dell'art. 34, ma collegandolo al primo. Così mi sarebbe più agevole esaminare la questione: se pei contratti a termine, che abbiano per oggetto il solo pagamento delle differenze, possa concedersi l'azione in giudizio, mentre l'art. 1802 del Codice civile non accorda azione veruna al pagamento di un debito di giuoco, o di scommessa.

Dopo tutto quello che si è detto così brillantemente, nella discussione generale, a proposito dell'art. 47, e dopo che si ebbe ad affermare financo che esso rappresenta un grande progresso della nostra legislazione, io che, modestamente, ho un'opinione affatto opposta, non ho alcuna speranza o lusinga che si muti

indirizzo e che si prenda la decisione di negare ogni azione in giudizio per quei contratti a termine che costituiscono veri e propri giuochi di Borsa, o quanto meno che si accordi efficacia a quelli soltanto, che pur risolvendosi nel pagamento della differenza dei prezzi di Borsa, siano però stipulati con foglietti bollati.

Ma, pur non avendo alcuna speranza che si cambi indirizzo, io faccio appello alla saviezza dell'Ufficio centrale, affinché veda se convenga votare sull'art. 47 dell'attuale progetto, o su quello del progetto precedente, il quale conteneva un comma così concepito:

« Le operazioni a termine, quando sia stato convenuto di risolverle colla sola differenza dei prezzi di Borsa, tanto se concluse coll'intervento dei mediatori iscritti, quanto se concluse direttamente fra le parti, hanno efficacia giuridica, se stipulate nelle forme prescritte dalla presente legge ».

Preferirei questa disposizione all'altra, per chè porrebbe, ad ogni modo, un freno a certe convenzioni, che pur figurando fra i contratti a termine, non cessano di essere dei giuochi di Borsa.

Il mio ragionamento è semplicissimo; io dico: credete voi che i contratti differenziali si riducano a giuochi di Borsa? Se sì, è dovere di ogni saggio legislatore di non concedere azione giudiziale a coloro che intendono realizzare le loro vincite.

Che i contratti differenziali siano dei giuochi; che essi abbiano il loro fondamento sulla mera sorte, sull'azzardo, sul caso, è indubitato. Nessuno può negarlo e nessuno l'ha mai negato; nemmeno lo negano, io credo, gli autorevoli componenti l'Ufficio centrale.

Questo apertamente, francamente si disse in Senato, allorchè nel 1876 si discusse il progetto relativo alle tasse di bollo sui contratti di Borsa, e questo si dice ancor oggi e da tutti. Nessun dubbio dunque che simiglianti convenzioni si risolvano in giuocate e scommesse.

Se questo è vero, assiomaticamente vero, la conseguenza limpida che ne discende è che bisognerebbe negare l'azione giudiziaria (vi fosse o no il foglietto bollato), a coloro che intendessero realizzare il credito nascente da giuoco.

È vano dissimularlo: sono questi maledetti contratti differenziali che rovinano le famiglie,

sgretolano i patrimoni e li annientano; è per essi che avvengono, purtroppo, tanti suicidi; è per questi giuochi di Borsa appunto (è su di ciò richiamo tutta l'attenzione dell'onorevole ministro e dell'Ufficio centrale) che si alterano i corsi dei titoli, delle merci e delle derivate, e si dà loro un valore fittizio, a danno dell'economia nazionale.

Quando si specula in Borsa, non per acquistare o vendere titoli o merci, ma se ne simula la vendita o l'acquisto, manca la richiesta da un lato, l'offerta dall'altro, ma esse figurano pur troppo sul mercato e, spiegandovi la loro nefasta influenza, vi determinano correnti artificiali ed ingannevoli.

Lo speculatore non ha fatto, in fondo, alcuna operazione commerciale, non ha compiuto alcun atto di commercio; egli ha soltanto arrischiato sull'aumento o sul ribasso; riscuoterà 10 se, al termine stabilito, di altrettanto sarà aumentato il valore del titolo, pagherà 10, se di 10 sarà diminuito. L'operazione a termine sulla compra o vendita dei titoli o delle merci non è, in quel caso, mai esistita; essa si è soltanto simulata, allo scopo di mascherare il giuoco.

Intanto, il danno che deriva da quelle artificiali correnti di rialzo e ribasso si riversa tutto intero su quelli che non vi hanno nè colpa nè peccato, su coloro cioè che hanno impiegato i loro sudati risparmi in acquisto di quei titoli che l'improba speculazione ha preso di mira.

Non dissimuliamocelo, fra le tante piaghe delle Borse, due sono cancrenose - il giuoco ed il *trust* delle Banche, le quali lanciano o ritirano dal mercato quell'eccessiva quantità di titoli che loro piace, per invilirne o gonfiarne il valore-piaghe che sono ugualmente esiziali alla sincerità delle contrattazioni ed al credito. Un disegno di legge che, come questo, ha tanti pregi e porta una corrente d'aria ossigenata negli ambienti di Borsa, che ne avevano tanto bisogno, avrebbe pur dovuto apportare rimedio a quei mali così gravi, i quali, lasciati senza cura, diverranno sempre più purulenti. Non posso quindi non dolermi che gli art. 34 e 47 pongano i contratti sulle differenze alla pari di tutti gli altri contratti, a termine, leciti ed onesti.

Se si colpisce, e giustamente, colui che giuoca al *baccarat*, colui che scommette al 30 e 40,

alla *roulette* e non si dà loro azione giudiziaria, perchè si deve darla a chi giuoca in Borsa e corre maggior rischio di rovinar sè e la famiglia, e, colle avventatezze impulsive, reca danno al credito ed all'economia del paese?

E notino, signori, io non esprimo solamente il mio pensiero, ma sono anche interprete dei sentimenti di tutti i colleghi che intervennero nel primo Ufficio del Senato, quando vi si discusse questo disegno di legge.

Essi manifestamente espressero il desiderio che la si facesse, una buona volta, finita con questi contratti differenziali, specialmente se neppure risultassero da foglietti bollati. E l'on. Bettoni, che ora fa parte dell'Ufficio centrale, e che dal I Ufficio fu eletto a commissario, me ne può far fede.

Riassumendo, io dico: se si tratta di giuoco; se, in base all'art. 1802 del Codice civile, non si dà azione in giudizio per il pagamento di debiti di giuoco; se questo dei contratti differenziali è fra essi il peggiore di tutti, che figura ci fa quest'articolo 47, col quale non solo si tollera ma si autorizza addirittura il giuoco di Borsa?

Quest'articolo, infatti, è così concepito: « Le operazioni a termine sopra titoli di credito e valori sono reputate atti di commercio ».

Nientemeno!

Dal momento che si deve votare su questo articolo e non su quello del precedente progetto, io desidererei che, almeno, vi si aggiungessero le parole: « quand'anche si trattasse di contratti differenziali »; così usciremmo dall'equivoco e ne guadagnerebbero la sincerità e la chiarezza, ma dubito che queste parole vi si vogliano aggiungere, perchè vi è una certa perplessità, una tal quale titubanza ad affermare recisamente: che i contratti differenziali debbano, pur essi, reputarsi atti di commercio.

Non lo diciamo, esplicitamente, ma intanto li consideriamo come tali e facciamo per essi un'eccezione all'articolo 1802 del Codice civile. Riconosciamo per quelle convenzioni, che si fondano anch'esse, e più che le altre, sull'azzardo, un'efficacia giuridica che neghiamo per gli altri giuochi meno rovinosi.

Si dovrebbe, ripeto, essere chiari ed espliciti e all'art. 47 si dovrebbe, aggiungere chiaro l'inciso « anche quando si tratti di contratti differenziali ».

L'onorevole ministro accenna di sì. Io lo prego di pensarci un po'. Per quanto la sua mente sia acutissima, vi sono problemi che vanno studiati attentamente prima di risolverli, sia pure che si abbia la grandissima competenza che egli ha e l'immensa cultura che tanto lo distingue ed onora. Io, per esempio, per quanto non osi di confrontarmi con lui, io, sol per quella prudenza che l'esperienza consiglia, mi preoccuperei molto ad addossarmi la responsabilità di dare, per quei giuochi, un'azione in giudizio.

Mentre si sorprendono e si chiudono le bische, non si dovrebbe proclamare il principio che nelle Borse si possa liberamente contrattare allo scoperto e giuocare d'azzardo.

Come conciliare questo concetto con l'altro espresso nella splendida relazione dell'onorevole collega Rolandi-Ricci: che le Borse non sono delle bische?

Quel valoroso professore ed insigne avvocato che è l'on. Bensa, nel suo bellissimo discorso, ha fatto una osservazione assai giusta e che potrebbe aver l'aria di confutare il mio assunto.

Egli ha detto: ma se il contratto differenziale si risolve in un giuoco o scommessa, come va che diventa lecito, solo che lo si faccia risultare da foglietto bollato?

L'osservazione è giusta, ma la conseguenza che ne fa discendere l'on. collega è semplicemente eccessiva.

Io non avrei alcuna difficoltà ad associarmi a lui se intendesse negare l'azione in tutti e due i casi.

Egli, se questo volesse, avrebbe perfettamente ragione, perchè il giuoco è sempre giuoco, risulti o no da foglietti bollati.

Ma la conseguenza alla quale vorrebbe giungere, va al di là della premessa, poichè desidera l'onorevole Bensa che l'azione si dia per tutte le convenzioni a termine, anche per quelle che fin dall'inizio si propongano di speculare sulle differenze del prezzo di Borsa.

D'altronde, non è vero neppure che il legislatore accordi l'azione giudiziaria a colui che presenta un foglietto bollato, pel presupposto che, in forza di quel titolo, diventi lecito e produttivo di effetto giuridico, una convenzione illecita di giuoco. Questa sarebbe una bestemmia giuridica.

Il concetto del legislatore è stato questo: che

poichè, in generale, i contratti a termine riguardano vera e propria compra e vendita di titoli, quando vi è un foglietto bollato, nel quale i titoli compra-venduti sono specificati, vi sia la presunzione di un vero contratto, non d'una convenzione fittizia che si risolve in giuoco.

Ed allora, visto e considerato che dal foglietto risulta un acquisto di titoli, ha ammesso, come dimostrato, che si tratti di vero contratto a termine, non di contratto differenziale ed ha accordata l'azione.

Così, ha dato modo a chi è di buona fede di riscuotere ciò che gli è dovuto da coloro che, in mala fede, impegnandosi sulla parola e non con lo scritto, sono sempre pronti ad intascare, mai disposti a pagare.

Tutto ciò premesso, io mi domando ancora una volta: perchè s'è voluto coll'art. 47 autorizzare il giuoco di Borsa, che prima era semplicemente tollerato? Perchè non s'è, almeno, riproposto al nostro esame tutto intero l'art. 47 del precedente progetto, il quale, se non altro, imponeva l'uso dei foglietti bollati, come presunzione legale dell'esistenza di un contratto a termine consentito dalla legge?

La ragione che dovrebbe consigliare questo salto nel buio, io sono andata a cercarla nella relazione del ministro e dell'Ufficio centrale, ma non ve l'ho rinvenuta. Anzi, nella seconda ho trovato motivi che vengono in appoggio della mia opinione.

Io prego gli onorevoli colleghi di voler seguire, con benevola attenzione, l'esame che mi accingo a fare e che prometto di compiere nel modo più breve che mi sarà possibile, anche perchè già mi sono di molto dilungato.

L'onor. ministro nella sua relazione dice: « A tale proposito basterà ricordare le molte discussioni che sotto l'impero della legge 13 settembre 1876 si sono fatte intorno ai cosiddetti contratti differenziali, dei quali si parla in essa, ma la cui esistenza viene molto spesso contestata dalla dottrina e dalla pratica »!

Dichiaro francamente che non ne capisco più nulla!

E quando mai nella dottrina e nella pratica si è posto in dubbio la esistenza di quelle malaugurate operazioni?

Così non esistessero davvero! Non avverrebbero i disastri che tutti lamentano.

Purtroppo esistono, ed è per esse appunto che nelle Borse si specula sull'azzardo più temerario.

Ond'è che tutti desiderano sia la materia dei contratti differenziali regolata e disciplinata con acume, coll'acume e la perspicuità che tutti riconoscono nell'onorevole ministro e nei valentuomini dell'Ufficio centrale.

Non si ripeta, per carità, qui in Senato, dal ministro che la esistenza di quei contratti è messa in dubbio dalla dottrina e dalla pratica. Si direbbe cosa contraria al vero, o priva di significato.

Che se per dare un contenuto, una spiegazione a quella parte della relazione, che afferma l'inesistenza di quei contratti, si dicesse che essa accenna alla difficoltà che s'incontra nel provarne la stipulazione, la risposta sarebbe assai facile.

Dal momento che per tassativa disposizione di legge (così potrebbe risponderci) ogni operazione a termine deve risultare da foglietto bollato, chi abbia stimato di farne a meno, deve imputare a sè stesso d'aver speculato sulla parola.

Non, dunque, dalla relazione ministeriale ci è dato di apprendere i motivi pei quali si è voluto accordare così ampia libertà ai giuochi di Borsa.

Vediamo, se è possibile, rintracciare questi motivi nella relazione dell'onor. Rolandi-Ricci.

Leggendo la bellissima relazione io trovo scritto: « Le Borse non sono delle bische ».

Parole d'oro, ma che stanno in aperta contraddizione colla libertà che si concede di specularvi sulle differenze.

Ora, se non altro, non sono bische ufficialmente riconosciute.

Diverranno tali quando il giuoco vi sarà non più tollerato, ma protetto, poichè la legge fornirà ai giuocatori, in piena contraddizione all'art. 1802 del Codice civile, l'azione pel pagamento delle differenze di giuoco, e non richiederà più, per dare adito all'azione in giudizio, neppure il foglietto bollato.

Più oltre nella relazione io trovo:

« Si può speculare, ma non bisogna giuocare: non bisogna confondere, come troppi fanno, la speculazione col giuoco ».

Parole d'oro anche queste, ma a patto che esse si riferiscano alla sana speculazione, a quella

cioè della compra-vendita a termine, vera e sincera, reale e schietta, di titoli, fatta con avvedutezza, con prudenza, con sagace accortezza, ma non sarebbero parole d'oro, se si riferissero alle malsane ed insane operazioni di scommesse sulle differenze dei prezzi. Queste operazioni non assurgeranno mai, per fare che si faccia, per dire che si dica, alla dignità di speculazioni oneste; sono state, sono e saranno sempre considerate come giuochi di mera sorte e dei più pericolosi e nocivi.

La splendida relazione prosegue così:

« Colui che, studiata la proporzione fra i titoli offerti all'assorbimento del risparmio e la capacità assorbente di questo, meditato lo svolgersi delle correnti monetarie, secondo le situazioni dei traffici e delle produzioni, considerato il bilancio e lo squilibrio dei fabbisogni che l'indirizzo politico determina negli Stati e quello industriale o mercantile nelle aziende azionarie, *compra o vende a termine od a contante dei titoli*, non compie atto meno lecito o meno onesto, nè stipula una obbligazione meno meritevole della protezione della legge di quegli che alla stregua delle sue informazioni ed alla base delle sue induzioni, compra la provvista del carbone alle sue officine ecc. ».

D'accordo, pienamente d'accordo, giacchè in questo brano si parla di *compra e vendita di titoli fatta a pronti, od a termine*.

Ma queste dotte osservazioni mal si appropriano al caso in cui la compra e vendita serve soltanto di pretesto a mascherare la vera indole della operazione, colla quale due s'impegnano a pagare o a riscuotere, a termine stabilito, la differenza tra il prezzo di oggi a quello di domani.

L'onor. Rolandi-Ricci mi deve dire, nella sua cortesia, se crede che colui che ha tanta sapienza da leggere nei bilanci, da sapere il fabbisogno che l'indirizzo politico degli Stati determina, che conosce, insomma, tutta la logismografia economica e finisce per impegnarsi in contratti differenziali, e s'affida al rialzo ed al ribasso, sia o non sia un giuocatore.

Crede egli che questo rialzista o ribassista, che non compra nè titoli nè merci, in seguito alle sue previsioni, ma specula sul tanto di più e sul tanto di meno che i titoli e le derivate avranno a fine mese, assuma, sotto il pro-

filo morale ed economico, la stessa figura di chi compra effettivamente il carbone per le sue officine, il grano in erba, o vende il vino dell'ancora immatura vendemmia?

Questa è la quistione; il resto è rettorica.

Io capirei la distinzione, se l'onor. Rolandi-Ricci distinguesse tra giuoco e giuoco, tra giuoco e contratto lecito, e ponesse, le convenzioni sulle differenze, tra le operazioni lecite.

Ma egli non distingue un'operazione dall'altra, per venire alla conclusione della liceità del contratto differenziale.

Egli fa distinzione fra persona e persona, e trova lecito quel contratto, se chi vi si impegna conosce i fabbisogni, lo squilibrio fra i fabbisogni e tante altre belle cose, e lo trova dannoso, illecito ed immorale e quindi (ecco le sue parole) « giustamente riguardato riprovevole dal legislatore, quando chi compra o vende lo fa all'azzardo, senza precauzioni e preoccupazioni, incapace o trascurante di rendere a se stesso o ad altrui la ragione del perchè egli s'orienti al rialzo o al ribasso » ecc. Or, a parte che io non saprei distinguere il dotto dall'ignorante, l'avveduto dall'inconsiderato, che stipulano lo stesso contratto differenziale, per conoscere quale dei due specula onestamente e quale di essi giuoca all'azzardo, io non potrei orientarmi neppure per trovare, fra i due, colui che merita la riprovazione del legislatore e quell'altro che ha diritto alla protezione della legge.

Forse sarà per questo che l'art. 47, allo scopo di togliere ogni imbarazzo, protegge ugualmente entrambi i contraenti, concedendo l'azione a quello dei due, dotto od ignorante che sia, il quale ha vinto e vuol essere pagato.

L'articolo 47 dovrebbe anche, secondo la relazione, esser di rimedio al grave inconveniente che si verifica nelle Borse « di giuocatori spennati alle bische, che suggestionati da miraggi e lusinghe, arrischiano quel che non hanno, e dopo aver riscosso quando vincono, tosto che perdono, si fanno a cavillare sull'eccezione di giuoco ».

Degl'illusi, degl'ingannati, dei figli di famiglia raggirati e trascinati alle Borse, non v'è parola nella relazione!

Nessun dubbio che nelle Borse vi siano (e quanti purtroppo!) spennati alle bische, che, con audacia sfrenata, s'avventurano alle sorti del

giuoco e che, se vincono, intascano allegramente, e se perdono, non hanno volontà di pagare.

Ma è questo, io dico, un ragionevole motivo per autorizzare il giuoco, considerarlo atto di commercio e concedere l'azione, per debito di giuoco, così agli spennati alle bische, che ai giuocatori di buona fede?

Il grave inconveniente potrà costituire un motivo per purgare gli ambienti di Borsa dalla mala genia dei barattieri, non per munire di azione giudiziale chi vince, e che potrebbe anche essere uno di quei tristi che la relazione ha bollato in modo così rovente.

Peggio per colui che ha giuocato sulla parola con quei cattivi soggetti.

Non avviene forse lo stesso al *baccarat*, o ad altra partita che sia stata giuocata sulla parola?

E nondimeno non si è mai pensato di cancellare l'art. 1802 del Codice civile, per proteggere i giuocatori d'azzardo di buona fede, contro i disonesti che intascano le vincite e non pagano le perdite.

D'altra parte, vi son pure degli espedienti per non cadere in siffatte insidie. Chi vuole essere sicuro del fatto suo, se giuoca sulle differenze, deposita e fa che la contro-partita depositi una somma presso un'agente di cambio. Se la somma da ciascuno depositata è, supponiamo, di 5000 lire e la differenza, nella liquidazione di fine mese, è, ad esempio, di lire 1000, chi ha vinto riscuote le mille lire, chi perde reintegra il deposito.

Epperò, sotto qualunque aspetto si guardi la quistione, non può giustificarsi la disposizione dell'articolo 47. Almeno, lo ripeterò ancora una volta, si adotti l'altra del corrispondente articolo del precedente progetto di legge.

In tutti i casi, si esprima chiaramente il proprio pensiero; si dica che fra le operazioni a termine su titoli e valori, che si reputano atti di commercio, sono anche compresi i contratti differenziali di Borsa. Si avrà il vantaggio di dire apertamente il pensiero del legislatore e di evitare difficoltà d'interpretazioni.

L'articolo, così come è concepito, farà sorgere, io temo, tutte le vecchie questioni che, almeno in parte, erano state troncate dalla legge di tassa 13 settembre 1876, la quale, come si sa, aveva adottato il sistema dei foglietti bollati.

Mi par già di assistere alle disquisizioni che si faranno intorno alla retta intelligenza dell'articolo 47.

Alcuni diranno: la legge parla di operazione a termine su titoli e valori, non di contratti differenziali, che riguardano compre e vendite fittizie; non è dato, per queste ultime, di esprire azione in giudizio; osta la disposizione dell'articolo 1802 del Codice civile.

Soggiungeranno: che sia proprio così lo dimostra il fatto che nell'art. 47 del precedente progetto quei contratti erano espressamente nominati e che per essi, in tanto si dava azione, in quanto ne fornisse la prova il foglietto bollato.

In contrario, probabilmente si dirà che siano di ostacolo a siffatta interpretazione restrittiva le due relazioni ministeriale e dell'Ufficio centrale e tutte le esplicite dichiarazioni fatte in Senato dall'onor. Rolandi-Ricci e dal ministro.

E, naturalmente, si discuterà pure intorno al valore di queste dichiarazioni e se esse costituiscano interpretazione autentica, o possano soltanto servire di norma e di guida nella interpretazione stessa, dal momento che il Corpo legislativo potrebbe anche ispirarsi a ragioni, che non fossero quelle segnate nelle relazioni e manifestate individualmente dal ministro e dal relatore.

Or, io dico: non sarebbe assai meglio evitare questi futuri dibattiti e ulteriori possibili oscillazioni di giurisprudenza?

Così non si dirà, come ha detto l'onorevole Rolandi-Ricci, che la giurisprudenza è poco esperta in materia e che essa s'ispira a criteri teoretici e non alle resultanze pratiche delle vicende reali del commercio. La quale accusa poi, me lo consenta l'autorevole collega, è semplicemente ingiusta. Lo prova il fatto che egli stesso e noi tutti, in questa discussione, abbiamo dovuto constatare come la inesattezza delle leggi sia stata la causa vera delle oscillazioni, delle perplessità e di tutte le dubbiezze della giurisprudenza.

Vedano l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro se, anche ad evitare siffatti dubbi d'interpretazione, non sia il caso di apportare delle modificazioni all'art. 47.

Dalla loro saviezza saprò se ho detto bene, o mi sia ingannato. (*Bene*).

ROLANDI-RICCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI-RICCI, *relatore*. L'on. senatore De Blasio solleva di nuovo una questione di principio che è già stata esaminata nella discussione generale; ma la questione è così grave, così ponderosa, ed è così importante che essa trovi qui una definizione chiara e completa, che io gli son grato a nome dell'Ufficio centrale di averla voluta ricordare allo studio del Senato in occasione degli articoli 34, 47 e 51. Il suo pensiero è perfettamente in opposizione con il pensiero dell'Ufficio centrale, con il pensiero espresso dagli illustri maestri del diritto che sono i senatori Mortara e Bensa.

Quest'ultimo anzichè concordare nel ritenere, come opina l'on. De Blasio, che non si debba consentire il riconoscimento dell'efficienza legale ai contratti differenziali a termine, ha sollevato il dubbio che invece col testo attuale della legge questo riconoscimento non sia abbastanza esplicito e che occorra modificare la legge nel senso di renderlo più esplicito. Ora si può discutere, e discuteremo, di questa questione di forma, se cioè il testo della legge sia sufficiente ad esprimere quello che è la volontà e l'intenzione del Governo proponente, quello che è la intenzione dell'Ufficio referente.

Ma occorre anzitutto esaminare di bel nuovo se effettivamente, come all'Ufficio parve, come nella relazione si scrisse, queste disposizioni con le quali si dà diritto di cittadinanza piena, incontrastata, incavillabile, nel mondo dei contratti giuridicamente efficaci ai contratti a termine, anche se inizialmente differenziali o risolvendosi in una differenza, ed anche se non previamente posti in regola colle precettazioni fiscali, sia una disposizione savia, economicamente opportuna, o una disposizione che porti a consacrare l'immoralità del giuoco, e, invece che giovare all'economia generale possa contrastare a che il commercio si svolga ordinatamente e che i patrimoni delle famiglie siano debitamente conservati nel risparmio.

Cominciamo da questo punto sostanziale.

L'on. De Blasio vi dice: badate, non vedo la differenza che vi sia nella sostanza fra le speculazioni borsistiche come esse si svolgono, quando si svolgono attraverso contratti convenzionalmente differenziali o risolvendosi in

liquidazione di differenze, e il giuoco del *baccarat* o della *roulette*, o del *trente quarante*.

Siccome io non ho mai veduto nè il *baccarat* nè la *roulette*, nè il *trente quarante*, non ho la competenza per fare il paragone perchè mi manca la conoscenza dell'altro termine di confronto. Ma veniamo a noi.

Al *baccarat*, alla *roulette*, le operazioni si debbono svolgere come in qualunque giuoco che sia degno di questo nome (se pure la parola degno è la parola adatta), che corrisponda cioè a questo nome, cioè si debbono svolgere attraverso il puro e semplice azzardo. Ora l'onor. De Blasio, a mio avviso, ha questa parziale concezione di quello che sono le operazioni di Borsa, concezione un po' preoccupata da studi e da concetti tradizionali; ma se egli avesse avuto occasione, con la profondità dell'ingegno suo, di esaminare più da vicino, con un procedimento più sperimentale, più diretto, come effettivamente questi mercati si svolgono, avrebbe corretto, anche sotto il profilo della moralità, l'opinione che ha di cotali operazioni.

L'onor. De Blasio pensa che il commercio ai tempi nostri possa svolgersi puramente mediante contratti che io definirei reali, cioè mediante contratti che si svolgano nella materiale, effettiva consegna da parte del venditore al compratore della cosa venduta.

Ora l'onor. De Blasio, che è uno dei più eccelsi magistrati del nostro Regno e che presiede la Corte di cassazione regolatrice di quelle Corti di appello a cui è più facilmente assoggettata questa materia, in quanto la Corte di Cassazione di Torino comprende le Corti di appello di Genova, di Milano e di Torino, ove sono tre delle principali Borse d'Italia, l'onorevole De Blasio non sa, perchè i suoi studi lo hanno distratto dall'occuparsi di queste cose molto pratiche e molto modeste, come il commercio si svolga per la maggior parte sulla base di contratti che non possono essere reali. E mi spiego.

Nel nostro Codice di commercio è accolta la regola della validità della vendita della cosa altrui.

In diritto civile io capisco i concetti dell'onor. De Blasio e cioè che si dica che non si possa vendere quello che non si ha, ma in diritto commerciale è scritto che io posso ven-

dere quello che non ho; e se posso far questo ed egli compra da me quel che io non ho, quando, al momento della esecuzione del contratto, io non posso consegnare quello che gli ho venduto, che cosa fa il mio compratore? Non può che domandarmi la differenza, ossia la liquidazione del danno patito e del lucro perduto, perchè non può rivendicare la cosa che egli ha comprato, in quanto la rivendicazione implica il concetto di identificazione della cosa da rivendicarsi, e perchè la cosa sia identificabile, bisognerebbe che io l'avessi avuta quando la vendei o la avessi almeno quando io gliela dovrei consegnare e non potendogliela io dare, perchè non l'ho, bisogna che egli si accontenti di riscuotere la differenza. E allora? Se questo avviene per tutti i commerci che abbiano per oggetto il grano, l'avena, il carbone, il ferro, le farine, il vino, evidentemente questo avviene anche e deve avvenire per il commercio che ha per oggetto l'operazione su titoli.

E che cosa c'è di diverso, onorevoli senatori, fra colui appunto che provvede oggi per due anni avvenire il carbone che è necessario alle sue industrie, fra colui che oggi provvede per due o tre anni i noli per le sue esportazioni o per le sue importazioni, fra colui che oggi fa gli acquisti del grano che servirà alla sua industria molitoria per l'inverno futuro; fra colui che fa oggi gli acquisti del vino di una vendemmia che non ha neanche ancora dato luogo all'incestimento della vite, per provvedere alle sue operazioni di distillazione, che eserciterà nel novembre e nel dicembre venturo, e colui il quale compra oggi la rendita per fine mese o per fine trimestre, o vende oggi un titolo industriale per fine mese o per fine trimestre? Gli uni e gli altri corrono un'alea, gli uni e gli altri fanno una speculazione. Secondo l'onorevole De Blasio, costoro sono giuocatori di *baccarat*, sono giuocatori di *roulette*! Non è vero questo, perchè gli uni e gli altri seguono i loro criteri, seguono i loro studi, seguono una serie di apprezzamenti concatenantisi e complessi, che li determinano piuttosto a ritenere per quello che compra grano oggi, che il grano aumenterà nella prossima annata; per chi impegna noleggi, che i noli aumenteranno nel corso di due o tre anni, e chi compra il carbone oggi crede che questo carbone aumenterà, e viceversa chi lo vende oggi fa il calcolo in-

verso: qualcuno dei due certo sbaglia, un elemento aleatorio è intrinseco in queste operazioni: tutte e due i contraenti certo non possono fare un contratto che sia contemporaneamente utile all'uno e all'altro, giacchè se io compro oggi e Tizio oggi mi vende, certo od io avrò comprato più a buon prezzo, e avrò realizzato un guadagno, ed allora chi ha venduto avrà venduto a minor prezzo di quel che avrebbe potuto ricavare al termine del contratto; oppure avrò, comprando oggi, pagato un prezzo più elevato di quello che avrei pagato fra sei mesi, ed allora io avrò perduto ed il mio venditore avrà guadagnato. Tutto questo all'onorevole De Blasio pare un elemento di giuoco!

No, signori senatori, questa è l'alea mercantile, l'alea sostanziale in qualunque negoziazione. Noi stiamo disciplinando la materia commerciale e dobbiamo prescindere dalle strette norme della concezione un po' miope, mi si permetta la parola, che ci verrebbe se considerassimo questo largo svolgimento con dei criterii che fossero improntati ad orizzonti assai ristretti, ad orizzonti limitati al diritto civile, se riducessimo il commercio alla primordiale figura del baratto fra due merci, o tra una merce e il danaro!

Dunque il riconoscere le operazioni differenziali come valide, non è altro in buona sostanza che ricondurle sotto le discipline della legge comune. Non è, o signori senatori, che il nuovo progetto di legge vi domandi di azzardarvi con un salto nel buio, come ha detto il senatore De Blasio, ad affrontare chissà quale nuova questione di diritto mercantile, di esporre i nostri risparmi a chissà quale nuovo rischio! No, il progetto porta il contratto di Borsa sotto la disciplina del diritto comune.

Dice: il contratto di Borsa è un contratto come un altro. Il progetto intende soprattutto a questo scopo, e vi intende proprio con questa disposizione, che è essenziale, e che, se non votaste, meglio sarebbe non votare il progetto, perchè il modificarla non farebbe che denaturare la sostanza del progetto stesso.

Il progetto dice in buona sostanza a colui che vuole operare in Borsa, cioè che vuole operare sopra i titoli, che egli è un commerciante come un altro e che quando non paga deve fallire.

Ora, signori senatori, si dice: badate, voi a questo modo, con queste disposizioni così recise,

così decise, venite a coprire tutte le operazioni di Borsa. Permettetemi che ritorca la domanda: se questa disposizione non ci fosse, che cosa si continuerebbe a fare? Non piace all'illustre preopinante che io dica « per inesperienza della magistratura? », e va bene, dirò « per deplorabile volontà dei Fati », ma intanto avviene che oggi noi ci troviamo in queste condizioni: l'operatore opera, lo dissi l'altro giorno e lo ripeto oggi, l'operatore opera, dà gli ordini all'agente, l'agente per forza corre la di lui fede; quest'agente è un intermediario (e per qualche operazione lo è necessariamente), esso corre la fede del suo committente ed opera; quando ha operato, l'agente ha incontrato la responsabilità sua propria, perchè ha dato il nome proprio; e ripeto ancora una volta gli agenti del Sindacato di Roma, dicono: qui questa consuetudine è così invalsa da costituire una necessità per tutti; del resto è diffusissima in tutte le Borse ed il Codice di commercio d'altronde all'art. 386 autorizza il commissionario in titoli di Stato, cambiali e titoli di credito, ad operare in nome proprio per conto del committente.

Quando il cliente committente vede che l'operazione non gli torna favorevole, allora si rivolge al magistrato e comincia a dirgli: Ma io non avevo l'intenzione di fare una operazione seria, ed ecco che viene fuori l'eccezione di giuoco dell'art. 1802 del Codice civile. In questo modo la santità del principio di quell'articolo non giova a custodire veramente la moralità contro il giuoco, ma serve al giuoco disonesto contro il commerciante onesto e contro il mediatore, il quale, come ben diceva l'onor. Mortara poco fa, spesse volte è dichiarato fallito, per aver servito un improbo committente.

Io domando al Senato, in cui si raccoglie tanta esperienza di vita vissuta, dove vi sono commercianti e il fior fiore degli industriali; dove vi è gente che almeno ha avuto contatto coi commerci e sa come questi si svolgono, se è opportuno o inopportuno che venga una legge la quale dica: « L'eccezione di giuoco dell'articolo 1802 non può più essere invocata da colui che ha fatto questo contratto, come da colui che oggi vende il grano che non ha o compra il vino della vendemmia ancora da maturare ».

Questo il concetto netto della legge, questa è l'interpretazione, questa è la portata, questa è la misura che l'Ufficio centrale, d'accordo col Governo proponente, attribuisce a questa legge, e noi crediamo che questo fine sia raggiunto dalla legge, come riteniamo sia esso un fine di moralizzazione mercantile che costituirà effettivamente un gran vantaggio per il commercio sano.

Ha detto l'onor. De Blasio: Ma almeno adesso si esige che per la validità di questo contratto militi una presunzione, quella che sorge dalla regolarizzazione del contratto stesso in rapporto al fisco, cosicché per plagiare una frase, come al solito squisita, spirituale, al mio amico, e parzialmente, riguardo a questa legge, un po' contraddittore, onor. Bensa: Il foglietto bollato serve da foglia di fico alla moralità del giuoco che si vuol fare in Borsa; ed è proprio così. Noi siamo sotto l'impero di una legge, quella del 1876, la quale stabilisce la validità delle operazioni di Borsa anche nei contratti differenziali e a termine, purchè il foglietto bollato sia regolare.

Ma vi pare, onor. senatori, che noi dobbiamo approvare che continui questo stato di cose per cui chi paga la tassa abbia fatto un contratto valido, e chi non ha pagato prima la tassa possa sentirsi opporre l'eccezione di giuoco? Non vi pare una situazione veramente immorale? Ed allora cosa fa il progetto con l'articolo 51 che si riferisce al 47 ed al 34? Il progetto dice: la tassa se anche non è stata pagata prima, purchè sia pagata dopo, non impedisce che il contratto, pur se fatto senza l'assoluzione della tassa dovuta, sortita il suo effetto; soltanto siccome per una regola normale fiscale, non si ammette l'esperimento dell'azione in giudizio per quei contratti che non siano in regola con il bollo e registro, sospende l'esercibilità dell'azione giudiziaria derivante da quei contratti, ma non toglie a quei contratti l'efficacia. Ed ecco, anche sotto questo aspetto, una vera e propria moralizzazione del rapporto commerciale che viene con notevole progresso stabilito da questa legge; perchè in buona sostanza s'incomincia a far prevalere il concetto dell'onestà del patto commerciale che deve essere rispettato, al concetto brutalmente fiscale di voler che solo si rispetti un patto se la tassa sia stata prima pagata. Si commina un'am-

menda ai contravventori perchè hanno violato la legge fiscale, ma non si toglie loro di mano l'arma giusta del contratto che essi hanno stipulato.

Ha detto anche l'on. De Blasio: Badate che nelle Borse avvengono dei fenomeni di turbamento, avrebbe potuto egli, da quell'illustre penalista che è, definirli di aggio (art. 293 del Cod. pen.) per effetto dei *trusts*, delle Banche che riversano o ritirano titoli, e che a questo modo determinano delle correnti subitanee ed ingiustificate sui mercati. Io credo che la concezione che l'on. De Blasio ha delle nostre Banche sia molto ingiusta perchè (vorrei che fosse presente il ministro del tesoro, ma mi basta tuttavia la presenza del suo insigne collega del commercio), l'opera che hanno esercitato le Banche, parlo delle maggiori, negli ultimi anni, principalmente sopra il mercato dei titoli, è stata un'opera costantemente retta, costantemente risanatrice e sempre prudente. L'Italia non ha ancora una finanza potente, che, come quella francese, unisca i suoi servizi ad estendere la potenza non solo economica, ma politica del Governo al di là dei confini: ma l'Italia ha avuto la fortuna, a partire dal massimo degli istituti suoi di emissione arrivando sino ai maggiori istituti di credito ordinari, di avere, nel suo ordinamento economico, delle Banche che hanno dato costantemente prova, non soltanto del loro patriottismo, ma eziandio della loro correttezza. Ed in tutte le crisi che hanno imperversato nelle Borse, quando le Banche hanno dovuto intervenire sono intervenute, e sono intervenute non per riversare i titoli (che quando si riversano non aumentano di valore ma diminuiscono) non per farne il pompamento o il diradamento dal mercato nel momento in cui si sono avute le così dette follie collettive degli aumenti dei valori senza nessuna ragione, ma sono intervenute sempre o per moderare queste follie, o per temperare le conseguenze di esse, quando necessariamente all'eccesso folle dei rialzi, per una legge economica che non soffre nessuna possibile limitazione e che già aveva segnalato un'insigne economista, Melchiorre Gioia, susseguono necessariamente gli eccessi dolorosi dei ribassi.

Del resto si persuada l'on. De Blasio che la legge qui non ha da riformare il rapporto fra

le Banche e le Borse. Un rapporto nei riguardi di quello che possa essere il contegno delle Banche verso il risparmio può essere studiato e regolato, ed io credo che l'on. ministro competente (il quale così facendo si renderà benemerito dell'economia del Paese come se ne rende con l'averci portato questa legge), stia studiando un regolamento sapiente di questo rapporto: bisogna curare cioè per le Banche di proporzionare la quantità dei risparmi da esse accolti alla entità reale dei loro capitali e delle riserve. Questo è il rapporto che ha bisogno di essere regolato, ed io mi auguro che lo studio di questo rapporto interessi il ministro del commercio e quello del tesoro: ma i rapporti delle Banche con le Borse non sono materia di questa legge, perchè qui le Banche sono considerate come un qualunque altro operatore di Borsa.

Che cosa vuole l'on. De Blasio, che aboliamo le Banche perchè possono comprare dei titoli o possono venderli? E di chi si servirà il prudente risparmiatore se dovrà comprare dei titoli e vorrà avere una contropartita sicura, se non delle Banche? Perchè anche questa funzione fanno le Banche: esercitano, a traverso i loro mediatori fiduciari, la commissione e la contropartita per chi deve effettivamente investire i propri capitali nei titoli negoziati nelle diverse Borse. Quindi sotto nessun aspetto quelli che sono gli scrupoli economici svolti qui da quell'illustre giurista che è l'onor. De Blasio, mi pare che possano persuadere il Senato e possano impedirgli di votare questa legge con sicura coscienza di fare il bene economico del paese, in quanto che essa stabilisce che definitivamente l'eccezione di giuoco a norma dell'articolo 1802 non possa essere eccepita a chi avendo contrattato un'operazione sopra titoli, quest'operazione sopra titoli ha diritto o di vedere realizzata con la consegna dei titoli o di vedere regolarizzata con il pagamento delle differenze. (*Benissimo*).

Rimane quello che fu lo scrupolo rilevato dall'onor. senatore Bensa nella discussione generale e a cui fu già risposto dal senatore Mortara con la discussione ch'egli opportunamente riaperse poco fa sull'art. 34. Vogliamo tutti appunto che questa eccezione di giuoco non venga più a trovare nessun cavillare pretesto e nessun pericolo che da parte del più scrupoloso, del più studioso giudice (è avrei detto del più

meticolofo, se la parola non mi fosse sembrata meno rispettosa, giacchè nell'intenzione mia vi è il massimo rispetto per gli interpreti della legge) da parte del più specioso interprete, possa pensarsi che non essendo detto esplicitamente che le operazioni a termine, anche se inizialmente differenziali, debbano esser riconosciute come operazioni valide, possa sorgere il dubbio ancora circa la validità di queste operazioni e possa appunto essere ancora permesso a taluno, davanti ai magistrati, di fare quelle tali obiezioni, di fare quelle tali considerazioni che l'insigne magistrato che testè preopinava ha portato davanti al Senato.

Ora all'Ufficio centrale pare, e parve all'onorevole ministro, e parve altresì all'on. senatore Mortara, che ad assoluta, completa tranquillità circa l'interpretazione da darsi a questa disposizione, adeguassero le dichiarazioni che ad illustrazione dell'art. 47 e dell'art. 34 sono state fatte qui.

Ma l'on. De Blasio dice: badate, e lo dice con una esperienza che nessuno meglio di lui può avere, badate, il magistrato dà un'importanza relativa a queste dichiarazioni. Il magistrato si trova di fronte alla legge la quale è quello che è scritta, ed il magistrato non deve applicare altro che là legge scritta.

Veramente a me non pare che la funzione del magistrato sia così materiale, perchè quando un magistrato trova in una legge un punto dubitabile, non so quale autorità maggiore dei lavori parlamentari possa ricercare per spiegare l'intenzione del legislatore. E quando ricercando questi lavori troverà che era scritto in un articolo 47 un capoverso che adottava quelle che sono le teoriche professate dall'on. senatore De Blasio, permetteva l'eccezione di giuoco contro le operazioni differenziali a termine, permetteva cioè che quando si aveva un'operazione a termine si andasse a vedere se fosse un'operazione di giuoco o no e richiamava l'art. 1802, quando troverà che questa disposizione fu abolita, quando troverà che il relatore alla Camera nella discussione fattasi in ordine a questa abolizione dichiarava che si era voluto così togliere la questione di mezzo, quando troverà che il ministro proponente, al Senato ha ripetuto la stessa dichiarazione, quando troverà che l'Ufficio centrale del Senato ha interpretato questa abolizione del ca-

povero dell'art. 47 con parole che non potrebbero essere più decisive al proposito, nel senso che l'eccezione di giuoco è definitivamente eliminata, quando troverà che il Senato, se approverà questa legge, l'approverà con questa precisa interpretazione, mi pare che la più scrupolosa coscienza di magistrato potrà un po' tranquillarsi di fronte a tutte queste dichiarazioni e non vorrà travisare il concetto della legge, ma riconoscerà che questa e non altra è la volontà del legislatore.

Ma, se anche si dovesse ricorrere alla interpretazione letterale ristretta, vediamo un po' cosa dice precisamente il testo della legge: « Le operazioni a termine sopra titoli di credito o valori sono repute atti di commercio »: ora queste sono tutte le operazioni a termine onde vi rientrano tanto i contratti differenziali quanto i non differenziali. Se la legge avesse detto « operazioni *reali* a termine », l'osservazione dell'on. De Blasio sarebbe giusta, ma dice operazioni a termine sopra titoli di credito o valori. Quindi comprende le operazioni che hanno per oggetto titoli di credito o valori, qualunque esse sieno, e così si deve intendere che comprende tanto le operazioni reali quanto quelle differenziali.

Se non che a chiarire ogni dubbio, ad eliminare preventivamente ogni possibilità anche la più remota, è nostro avviso che possa in qualunque ipotesi ritenersi che la chiara intenzione del legislatore emerga in proposito anche dal testo dell'art. 34.

Come infatti il senatore Mortara argutamente rilevava, è scritto nell'articolo 34 della legge: « ogni altro contratto conforme agli usi commerciali ». Ma quale contratto più del differenziale a termine è oggi, e da molti anni, conforme agli usi commerciali? E di questo mi dovrebbe far fede l'illustre presidente della Cassazione di Torino, perchè la giurisprudenza nostra è piena delle contestazioni che si fanno circa la validità di questi contratti, e la Cassazione di Torino è quella che è più frequentemente chiamata a decidere in questa materia.

Dunque il senatore De Blasio deve avere constatato come questi contratti sono in uso, e giacchè, per la fortuna del mercato borsistico italiano, i debitori di mala fede che vanno ai tribunali, a spendervi la eccezione di giuoco,

non rappresentano ancora la maggioranza dei contraenti, egli deve essersi persuaso che tali contratti differenziali a termine sono frequenti, usati, comunissimi.

Ritengo quindi che la legge sia buona, che debba essere approvata così come è, con questa esplicita dichiarazione dell'intenzione del legislatore: che si vuole impedire che queste eccezioni di giuoco desunte dall'art. 1802 non siano più mai opponibili a coloro che abbiano legittimamente concluso un contratto differenziale sopra titoli e valori.

BENSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENSA. Chiamato ripetutamente in causa dalle parole immeritatamente cortesi dell'onorevole De Blasio e dell'on. Rolandi-Ricci, vorrei brevissimamente chiarire il mio pensiero in ordine a quanto ebbi l'onore di esporre nella discussione generale e in ordine a uno degli emendamenti da me proposti, relativo all'articolo 47, che aggiungerebbe a quest'articolo l'inciso che si trova ora nell'art. 4 della vigente legge sul bollo del 1876: « ancorchè si risolvano (i contratti) nel semplice pagamento delle differenze ».

Diceva ottimamente l'onor. De Blasio: con questo voi potete rendere la legge molto chiara, ma non la renderete certo buona, se è vero che i giuochi di Borsa esistono, se è vero che i giuochi di Borsa anderebbero repressi. Tutto questo però presuppone che nel concetto di chi faceva l'osservazione e proponeva l'emendamento vi fosse la convinzione conforme a quella del senatore De Blasio, che cioè sussistano e siano così temibili ed esiziali le caratteristiche del giuoco nei contratti differenziali a termine che si fanno in Borsa.

Ora tale non era il concetto che informava la mia osservazione. Io ritengo che normalmente in Borsa non si facciano giuochi, ma speculazioni, che possono essere bene o male intese, che possono essere prudenti o avventate, che possono condurre alla rovina colui che le fa, come possono avere questa conseguenza tutti gli affari male ponderati o male impostati; ma che la figura del vero giuoco, che dipende esclusivamente dalla conseguenza dell'azzardo, non si verifichi, o sia eccezione assolutamente rarissima. Nelle Borse non accadono discorsi di questo genere: se avverrà che un bel giorno

il listino tassi un determinato titolo a tal prezzo darai cento a me, se lo tasserà a tale altro, darò io cento a te.

Si fanno delle compre e vendite a termine, le quali normalmente si dovranno sempre risolvere nel pagamento delle differenze; perchè o si domanda il risarcimento del danno, ed il risarcimento per l'inadempienza in qualunque compra e vendita commerciale implica la differenza tra il prezzo contrattato e il prezzo corrente al momento in cui l'affare si liquida; o si procederà alla compra e vendita coattiva del titolo sulla piazza, ed il risultato sarà sempre la differenza, perchè il prezzo effettivamente da questa vendita ricavato o per questa compra sborsato sarà compensato fino a debita concorrenza con quel tanto di meno o di più che di rimpetto alla parte inadempiente non ha più ragione di essere.

Dunque è normale che le compre e vendite a termine, anche le più reali e sincere, si liquidino colle differenze; e non si può neanche dire che si debba distinguere tra liquidazione delle differenze *ex post* e di quelle che *a priori* siano già prevedute, perchè non è con tale direttiva che le contrattazioni effettivamente avvengono; e inoltre non vi è divario fra i contratti dell'un genere e quelli dell'altro nell'essere compresi nelle operazioni delle stanze di compensazione, dove effettivamente sono i risultati residuali e le differenze quelle che vengono ad essere apprezzate e trasmesse; poichè ancora non c'è divario quanto al diritto di sconto che resiste a qualunque patto preventivamente stabilito, facendo sì che per ogni contratto di questo genere si abbia il diritto di ottenere la consegna effettiva e reale dei titoli; perchè infine se fosse anche le mille volte vero che la differenza fino *ab initio* fosse contemplata, questo non sarebbe che un mezzo preventivo di regolare i danni e interessi per la eventuale inadempienza del contratto, e ci troveremmo sempre di fronte alla speculazione, la quale, come egregiamente osservava il senatore Rolandi-Ricci, non si ispira all'azzardo del numero che la cieca sorte può estrarre dall'urna del lotto, ma è fatta di una quantità di valutazioni del momento attuale e di previsioni più o meno razionali su quello che sarà il momento futuro.

Ecco perchè il legislatore finanziario, il quale,

come ben diceva l'on. ministro di agricoltura e commercio nella seduta di ieri l'altro, precorre qualche volta gli eventi giuridici, in quanto è sollecito di colpire col fenomeno fiscale quello che palpita nella vita pratica; ecco perchè il legislatore finanziario non si è scandalizzato ed ha creduto di conglobare nella tassabilità questi affari, non negando poi a loro l'azione in giudizio, perchè sarebbe troppo duro ordinamento legale quello che tassasse e non accordasse contemporaneamente la protezione giuridica. Da questo è derivato uno stato di cose irrazionale al quale la presente legge, e credo che su questo siamo tutti d'accordo, ha l'intenzione di porre efficace rimedio.

Certamente le speculazioni possono condurre ad errori e a rovine, ma non è dalla differenzialità dell'affare che l'errore e la rovina dipendono. Non sono i caratteri speciali di questa specie di contrattazione quelli che hanno potuto, come accennava l'onor. De Blasio, trascinare le famiglie alla miseria e i disgraziati al suicidio. Anzi coloro che si sono suicidati, non credevano probabilmente che a loro competesse l'eccezione dell'art. 1802, che sarebbe stata più comoda di un colpo di rivoltella, oppure anche credendovi, si sono sentiti abbastanza onesti per non ricorrere ad una cavillosità legale, oppure sono stati essi le vittime dei contraenti disonesti; ed è per questo che la legge avrà sotto questo punto di vista una efficacia moralizzatrice, frenatrice delle speculazioni più azzardate, e assicuratrice di coloro che credono che la legge dei contratti debba essere osservata.

Quindi io convengo pienamente con l'ordine di idee, che credo condiviso dall'onor. ministro, esposto e dal relatore e dal collega senatore Mortara. Certamente, come ho detto da principio, avrei desiderato una disposizione di legge più esplicita a questo proposito.

Ma, dal momento che da tante parti autorevolmente si risponde che la legge, anche senza il mio emendamento, deve avere questa interpretazione, io lo abbandono all'apprezzamento del Governo e dell'Ufficio centrale, bene affermando e chiaramente ripetendo, però, che se anche l'emendamento o venga da me ritirato, o non venga dal Senato accettato, questo sia semplicemente nel senso della sua superfluità, non nel senso della sua inutilità.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Credo che il Senato mi userà indulgenza se io mi limito a dire solo poche parole, stante l'ora tarda e la natura delle obiezioni sollevate dall'onor. De Blasio.

Se dovessi addentrarmi nella questione economica sulla natura e sulla moralità dei contratti differenziali, dovrei qui, a persone che sanno ciò assai meglio di me, esporre tutto quello che è il risultato degli studi di economisti di tutti i paesi d'Europa, e della pratica costante di Borsa.

Ormai i contratti differenziali, un po' dovunque, hanno avuto il pieno riconoscimento giuridico.

Il commercio, nei paesi moderni, non potrebbe fare a meno dei contratti a termine, che livellano i prezzi assai meglio di quanto non si possa credere. La domanda e l'offerta di merci, derrate e denaro a termine finiscono in realtà per togliere di mezzo, se non in tutto, almeno in gran parte i dislivelli di prezzi che esistono da luogo e luogo e, da un giorno all'altro, nella stessa regione, per condizioni naturali di produzione o per altri elementi che hanno influenza sul mercato. Ora i contratti differenziali non sono in realtà, almeno dal punto di vista economico, null'altro che un modo più semplice di liquidazione dei contratti a termine. Negare validità giuridica e azione in giudizio ai cosiddetti contratti differenziali val quanto minare l'esistenza dei contratti a termine, la cui utilità è riconosciuta senza esitanza. Ora noi appunto riconosciamo l'impossibilità di far distinzioni fra contratti a termine e contratti differenziali, poichè tale distinzione è vivamente contestata nella vita pratica. Io non so se gli uomini di affari sappiano che possono esistere dei puri contratti differenziali. Si vende e si acquista, dagli operatori, un titolo, dieci, cento titoli a fine mese, per un prezzo determinato. Ecco il contratto a termine. A liquidazione compiuta io e il mio contraente potremo fare a meno di consegnar titoli e denaro, reciprocamente. Potremo cioè saldare il conto col pagamento delle differenze da parte di chi di noi due risulta debitore. Su questa base di fatto si è costruita la teoria dei contratti differen-

ziali, ma io — senza pronunziarmi sulla questione — credo che debba molto dubitarsi se i contratti differenziali abbiano assai più vita nella mente dei giuristi anzichè nella realtà della vita. E soprattutto, onor. senatori, io v'invito a richiamare alla vostra mente, nella vostra grande competenza, e nella lunga esperienza degli affari che molti qui avete, come industriali e commercianti, se nel comprare a fine mese, o per un termine più lungo, un lotto di rendita o alcune tonnellate di carbone, ci si preoccupa della possibilità di stornare, scaduto il termine, il proprio contratto, conchiudendone uno perfettamente in senso inverso, e liquidando la partita col debito o credito che per noi risulta. Ecco perchè noi dicevamo che da scrittori versatissimi nelle dottrine economiche e nella pratica del commercio si contesta che i contratti a termine possano, sin da quando vengono stipulati, aver di mira il solo pagamento delle differenze. Il pagamento delle differenze è una pura modalità, con la quale i contratti a termine possono eseguirsi. Altro è che nel conchiuderli si pensi proprio a questo! E del resto, anche ammessa come possibile, è chiaro che una simile disposizione d'animo delle parti, un tale consenso, non può riconoscersi — neanche quando si usano i foglietti bollati — date le forme consuete della vita commerciale. Le quali, come si sa, sono semplici, schematiche, e, in questa materia, ben difficilmente consentono tale indagine sui motivi, sulla volontà, sullo stato d'animo delle parti contraenti. Io do ordine all'agente di comprarmi o vendermi a fine mese tanta rendita o tanti titoli industriali, a tal prezzo. Ecco la sola base di fatto che ricorre le mille volte nei contratti di Borsa!

L'onor. De Blasio dice che può essere violata la moralità. Ma la moralità veniva violata davvero quando si invocava l'art. 1802 del Codice civile e si affrontava l'alea della speculazione per subirla... se vantaggiosa, salvo poi a sottrarvisi nei casi di perdita. Ora noi dell'art. 47, come era stato proposto nel precedente disegno di legge, abbiamo mantenuto quanto bastava per mettere del tutto fuori contestazione la validità anche dei contratti detti differenziali. Perciò risparmierei al Senato un lungo discorso su questa materia, dopo tutto ciò che, con molta autorità e dottrina, han detto l'onor. relatore Rolandi-Ricci e l'onor. Bensa, e,

ripeto, aderisco alla tesi svolta dall'onor. Mortara, come quella che esattamente collega gli articoli 34 a), 47 e 51, e risponde alle intenzioni dell'Ufficio centrale e del Governo. Così, io ritengo che su questo punto ogni possibile dubbio sia eliminato, convinti come siamo di rendere un vero servizio alla sana speculazione e anche allo sviluppo delle Borse.

Poichè, onorevoli senatori, se nella tutela, senza eccezioni, dei contratti a termine vi sono inconvenienti, essi dipendono da cause di varia natura. Non è certo per l'inopponibilità di eccezioni immorali da parte dell'operatore perdente che il commercio dei titoli può essere inquinato da malsane speculazioni. I maggiori inconvenienti, che oggi si lamentano nei nostri mercati finanziari, sono dovuti soprattutto ai molti infingimenti di bilancio, i quali qualche volta — ammettiamolo pure — possono anche essere provocati da interpretazioni eccessivamente rigorose delle leggi fiscali.

Se qualche volta — e molto spesso per scopi non confessabili — le Società commerciali presentano la propria situazione finanziaria in forma tale da ingenerare dubbi sull'esattezza dei risultati che vengono pubblicati, non sono certo i cosiddetti contratti differenziali che ne hanno colpa!

Ora io non dubito che il Senato vorrà approvare l'art. 34, cui devono riferirsi, in stretta corrispondenza, gli articoli 47 e 51. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 34 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani alle ore 15.

Leggo l'ordine del giorno della seduta di domani.

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa (N. 939).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sistemazione della Sezione industriale del Regio Istituto tecnico di Bergamo (N. 899);

Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1910, n. 735, riguardante la proroga della scadenza delle cambiali e degli assegni bancari pagabili nel comune di Napoli (N. 919);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 2143.26 verificatesi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-12, concernenti spese facoltative (N. 953);

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 49,866.06 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 954);

Sistemazione completa delle reti telefoniche urbane esercitate dallo Stato (N. 957),

Sul personale degli operatori e telegrafisti (N. 958);

Modificazioni ed aggiunte alla legge 9 luglio 1908, n. 420, ed alla legge 6 luglio 1911, n. 677 (N. 959);

Liquidazioni di debiti e crediti dell'Am-

ministrazione postale e telegrafica verso le Società già esercenti le reti ferroviarie dell'Adriatico e del Mediterraneo per trasporti di materiali telegrafici e telefonici (N. 961);

Modificazioni ed aggiunte alla legge 15 luglio 1907, n. 506, per l'esercizio di Stato dei telefoni (N. 970);

Aggregazione del comune di Staletti al mandamento di Gasperina (N. 864);

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 20 marzo 1913 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.